SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 febbraio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Banca d'Italia

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 39

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2010, n. **270**.

Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a norma dell'articolo 2, commi da 8-*bis* a 8-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, gli articoli 13-*bis*, comma 4, e 17, comma 4-*bis*;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare, gli articoli 4, comma 4, e 21, concernenti rispettivamente le modalità di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti nei Ministeri e l'articolazione ordinamentale del Ministero della difesa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e, in particolare, l'articolo 2, commi da 8-*bis* a 8-*sexies*, che, ad esclusione, tra gli altri, delle Forze armate, impone alle amministrazioni pubbliche di ridimensionare i propri assetti organizzativi risultati all'esito delle riduzioni già operate ai sensi dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, attraverso le ulteriori riduzioni degli uffici dirigenziali di livello non generale, in misura non inferiore al dieci per cento, nonché delle dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale, in modo tale da conseguire una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 1° febbraio 2010, recante l'individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale, dei relativi compiti nonché della struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali, compresi relativi Uffici tecnici territoriali e degli Uffici centrali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2010;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, e in particolare il libro primo, titolo III, concernente l'organizzazione dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, e in particolare il libro primo, titoli II e IV, concernenti, rispettivamente, l'organizzazione dell'Amministrazione della difesa e i compiti della sanità militare in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, il libro quarto, titolo II, capo II, concernente gli accertamenti psico-fisici di idoneità al servizio militare e ai servizi di navigazione aerea, e il libro quinto, titolo I, capo I, concernente la ripartizione delle dotazioni organiche del personale civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 9 settembre 2005, e successive modificazioni, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per le riforme per il federalismo e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90

1. In attuazione dell'articolo 2, commi da 8-*bis* a 8-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 81:

1) al comma 3, la lettera *e)*, è sostituita dalla seguente:

«*e)* un dirigente di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa con funzioni di relatore.»;

2) il comma 8, è sostituito dal seguente:

«8. Il membro relatore è incaricato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa.»;

b) all'articolo 89, comma 1, lettera *f)*, dopo le parole: «anche per l'impiego nei complessi multinazionali», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «. In particolare, in materia di sanità militare, assicura la direzione e il coordinamento dell'attività e dei servizi sanitari militari, nonché la formazione del personale sanitario, tecnico e specializzato militare e civile destinato a enti e reparti sia centrali che periferici, mantenendo l'unitarietà delle funzioni sanitarie, attraverso apposita struttura nell'ambito dello Stato maggiore della difesa, retta da ufficiale di grado non inferiore a generale ispettore, o grado corrispondente, la cui designazione è approvata dal Ministro della difesa»;

c) all'articolo 95, comma 1, lettera *b)*, le parole: «generali interessate» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 106, comma 1, e 113, comma 2, secondo le rispettive competenze,»;

d) l'articolo 106, è sostituito dal seguente:

«Art. 106 *(Ordinamento del Segretariato generale della difesa)*. — 1. Il Segretariato generale della difesa, composto da nove strutture di livello dirigenziale generale, è così ordinato:

a) Ufficio generale del Segretario generale, di livello dirigenziale, retto da un dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o da un ufficiale con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di segreteria del Segretario generale, coordinamento generale delle attività del Segretariato generale, studi e informazione; affari giuridici; affari generali; controllo di gestione;

b) Ufficio generale centro di responsabilità amministrativa, di livello dirigenziale, retto da un ufficiale con il grado di brigadiere generale del Corpo di commissariato dell'Esercito o gradi, corpi e ruoli corrispondenti delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con competenze in materia di gestione del bilancio e programmazione economica, finanziaria e strategica per quanto inerente il centro di responsabilità "segretariato generale";

c) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con competenza in materia di ordinamento dell'area tecnico-amministrativa e impiego del relativo personale; reclutamento, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico e affari giuridici del personale militare e civile, contenzioso in materia di personale militare e civile non assegnato alle relative direzioni generali; infrastrutture e demanio; antinfortunistica e prevenzione;

d) II Reparto - Coordinamento amministrativo, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, con competenze in materia di: coordinamento amministrativo anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 107 e relativo monitoraggio dei flussi della spesa, nonché emanazione di direttive in materia di attività amministrativa; coordinamento generale per quanto riguarda le problematiche connesse ad aspetti interpretativi ed applicativi di normative in materia contrattuale; contenzioso non assegnato ai reparti e alle direzioni di cui alle lettere *c)*, *h)*, *i)*, *l)* ed *m)*, comprese le transazioni, nonché quello in materia di incidentistica e i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia nell'ambito del segretariato generale;

e) III Reparto - Politica industriale e relazioni internazionali, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di politica industriale della difesa, inclusi gli aspetti di pianificazione previsti dall'articolo 41, comma 1, lettera *a)* del Codice; competenza in materia di relazioni internazionali multilaterali e bilaterali, attinenti la cooperazione governo-governo nei campi dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della Difesa e sostegno alla cooperazione industriale. È competente altresì sul controllo delle esportazioni e delle compensazioni industriali;

f) IV Reparto - Coordinamento dei programmi di armamento, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza sulla politica di acquisizione, attinente le attività di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della difesa, compresi gli aspetti di cooperazione internazionale specifici; effettua, sentito il reparto di cui alla lettera *d)*, l'armonizzazione procedurale e la standardizzazione delle metodologie contrattuali di settore;

g) V Reparto - Innovazione tecnologica, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, con competenza in materia di studi sui sistemi informatici e telematici, attività destinate ad incrementare il patrimonio di conoscenze della difesa nei settori dell'alta tecnologia, armonizzando altresì gli obiettivi della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale, standardizzazione dei materiali e assicurazione di qualità, normazione tecnica; statistica; gestione dell'attività degli Enti dell'area tecnico-industriale e relazioni con l'Agenzia Industrie Difesa;

h) Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate (TELEDIFE). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera *b)*, all'approvvi-

gionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi a impianti, mezzi, sistemi informatici e per le telecomunicazioni, ai radar compresi quelli tattici per la sorveglianza delle aree di operazioni, per la sorveglianza marittima e per la difesa aerea e ai sistemi elettronici, purché non facenti parte integrante e inscindibile di sistemi d'arma più complessi terrestri, navali, aerei e spaziali, ai materiali delle trasmissioni, ai sistemi satellitari di telecomunicazione, navigazione e osservazione, agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo e per la meteorologia, nonché alla predisposizione e implementazione dei sistemi informatici nelle infrastrutture. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, e alle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza;

i) Direzione armamenti terrestri (TERRARM). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale dell'Esercito e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera *b)*, all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi alle armi, alle munizioni, ai materiali del genio, alle mine, agli esplosivi, alle protezioni individuali e agli equipaggiamenti del combattente, ai materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, ai materiali per la protezione antincendio, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei sistemi d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici, speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati e anfibi e agli auto-motoveicoli. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza;

l) Direzione armamenti navali (NAVARM). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale ammiraglio della Marina militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera *b)*, all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi ai mezzi navali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma navali, ai mezzi, alle apparecchiature e ai materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza;

m) Direzione armamenti aeronautici (ARMAEREO). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale dell'Aeronautica militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera *b)*, all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi agli aeromobili militari e ai mezzi spaziali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, ai materiali di aviolancio e, ove richiesto, ai carbolubrificanti, nonché per gli aeromobili militari provvede all'ammissione, alla navigazione aerea, alla certificazione e alla immatricolazione nel registro degli aeromobili militari. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza.

2. Dalle direzioni di cui al comma 1, lettere *h)*, *i)*, *l)* ed *m)*, dipendono otto uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

3. Agli uffici, ai reparti e alle direzioni di cui al comma 1, è demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Segretario generale e i Vice segretari generali di cui egli si avvale, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché nell'attività di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento dell'area tecnico-amministrativa. Ai medesimi uffici, reparti e direzioni è assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentatività delle Forze armate, nonché personale civile.

4. Ove il Segretario generale e i Vice segretari generali della difesa siano scelti al di fuori del personale militare, si provvede, se necessario, alla modifica delle dotazioni organiche del Ministero della difesa sulla base della normativa vigente, assicurando il rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di personale.

5. Con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare, di cui all'articolo 113, comma 4, sono individuati nell'ambito del Segretariato generale centoundici uffici di livello dirigenziale non generale e le relative competenze, ivi inclusi quelli di cui al comma 2.»;

e) all'articolo 111, comma 2, le parole: «è articolato in undici» sono sostituite dalle seguenti: «è articolato in dieci»;

f) all'articolo 112, comma 2, le parole: «è articolato in diciotto» sono sostituite dalle seguenti: «è articolato in diciassette»;

g) all'articolo 113:

1) al comma 1, le parole: «, in numero di nove,» sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa:

a) la Direzione generale per il personale militare;

b) la Direzione generale per il personale civile;

c) la Direzione generale dei lavori e del demanio;

d) la Direzione generale di commissariato e di servizi generali;

e) la Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati.»;
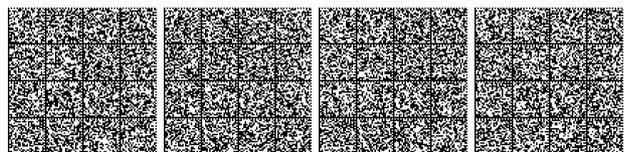
3) il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. All'attuazione delle disposizioni di modifica del numero massimo dei posti di livello dirigenziale non generale previsto dal comma 4-*bis*, si provvede, entro novanta giorni dalla sua data di entrata in vigore, con uno o più decreti del Ministro della difesa di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti alla individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti, nell'ambito del Segretariato generale, delle direzioni generali, compresi gli uffici tecnici territoriali, e degli uffici centrali.»;

4) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Il numero massimo dei posti di livello dirigenziale non generale, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-*bis* a 8-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è rideterminato in riduzione in duecentottantasei unità.»;

h) all'articolo 114, comma 2, le parole: «è articolata in ventisette» sono sostituite dalle seguenti: «è articolata in ventisei»;

i) all'articolo 115, comma 2, le parole: «è articolata in ventuno» sono sostituite dalle seguenti: «è articolata in venti»;

l) all'articolo 116, comma 2, le parole: «è articolata in diciannove» sono sostituite dalle seguenti: «è articolata in diciotto»;

m) all'articolo 120:

1) al comma 1, lettera *a)*, le parole: «, comprese le predisposizioni e, su richiesta, le implementazioni dei sistemi informatici nelle infrastrutture» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: «è articolata in ventiquattro» sono sostituite dalle seguenti: «è articolata in ventitre»;

n) all'articolo 122:

1) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: «materiali di uso ordinario», sono aggiunte le seguenti: «. Cura, inoltre, l'approvvigionamento dei materiali sanitari e farmaceutici, l'attività contrattuale relativa all'erogazione dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché la gestione amministrativa degli asili nido»;

2) al comma 2, le parole: «è articolata in quattordici» sono sostituite dalle seguenti: «è articolata in tredici»;

o) all'articolo 248:

1) al comma 1:

1.1) le parole: «o all'istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)» sono soppresse;

1.2) le parole: «inoltrate alla Direzione generale della Sanità militare, secondo le procedure a tal fine stabilite dal Segretariato generale della difesa, sentiti lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiore di Forza armata e i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto. La Direzione generale della Sanità militare comunica all'INAIL e all'IPSEMA i dati in suo possesso relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale militare;» sono sostituite dalle seguenti: «inoltrate alle competenti articolazioni del Ministero della difesa, secondo le procedure stabilite dallo Stato maggiore della difesa. Tali articolazioni comunicano all'INAIL i dati in loro possesso relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale militare;»;

2) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «anche alla Direzione generale della Sanità militare, secondo le medesime procedure» sono sostituite dalle seguenti: «alle articolazioni»;

p) all'articolo 257:

1) al comma 2, le parole: «del Direttore generale della Direzione generale della sanità militare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'autorità militare individuata dal Capo di stato maggiore della difesa»;

2) al comma 3, le parole: «La Direzione generale della sanità militare istituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Presso lo Stato maggiore della difesa è istituito»;

3) al comma 4, le parole: «la Direzione generale della sanità militare, d'intesa con lo Stato maggiore della difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato maggiore della difesa, d'intesa con»;

4) al comma 9, le parole: «la Direzione generale della sanità militare» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato maggiore della difesa»;

q) all'articolo 258:

1) al comma 1, le parole: «alla Direzione generale della sanità militare,» sono sostituite dalle seguenti: «alle articolazioni di cui all'articolo 248, comma 1,»;

2) al comma 2, le parole: «La Direzione generale della sanità militare provvede:» sono sostituite dalle seguenti: «Le articolazioni di cui all'articolo 248, comma 1, provvedono:»;

r) all'articolo 260, comma 4, le parole: «del Direttore generale della Direzione generale della sanità militare.» sono sostituite dalle seguenti: «dello Stato maggiore della difesa.»;

s) all'articolo 283, comma 1, la parola: «generale» è soppressa;

t) all'articolo 580, il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermità di cui all'articolo 579, comma 3, e i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, predisposti dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata.»;

u) all'articolo 584, il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento e la valutazione, ai fini dell'idoneità ai servizi di navigazione aerea, delle imperfezioni e infermità di cui all'articolo 586, predisposte dallo Stato maggiore della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare.»;

v) all'articolo 957, il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Per il personale di cui al comma 2, con decreto del Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità di cui all'articolo 579, nonché i criteri per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare,
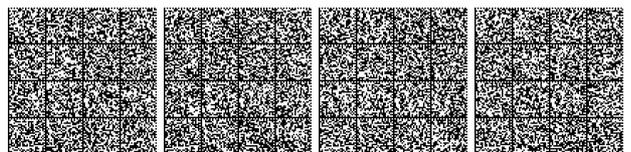
predisposti dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata.»;

z) all'articolo 964:

1) al comma 1:

1.1) le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296, e» sono sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 2006, n. 296,»;

1.2) dopo le parole: «dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», sono aggiunte le seguenti: «e dell'articolo 2, commi da 8-*bis* a 8-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,»;

1.3) le parole: «è rideterminata in riduzione in 175 unità,» sono sostituite dalle seguenti: «è rideterminata in riduzione in 159 unità,»;

2) al comma 2, le parole: «è rideterminata in riduzione in 37.242 unità,» sono sostituite dalle seguenti: «è rideterminata in riduzione in 33.402 unità»;

aa) all'articolo 965:

1) al comma 1, lettera *b)*, le parole: «164 unità» sono sostituite dalle seguenti: «148 unità»;

2) al comma 2, le parole: «è comprensivo di due dirigenti generali con incarico» sono sostituite dalle seguenti: «è comprensivo di un dirigente generale con incarico»;

3) al comma 3:

3.1) le parole: «Il totale di 164 unità di cui al comma 1, lettera *b)*, tiene conto della riduzione» sono sostituite dalle seguenti: «Il totale di 148 unità di cui al comma 1, lettera *b)*, tiene conto delle riduzioni,»;

3.2) le parole: «dell'articolo 1, comma 897 della legge n. 296 del 2006 e di ulteriori» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1, comma 897 della legge n. 296 del 2006, di»;

3.3) dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», sono aggiunte le seguenti: «e di ulteriori 16 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 2, comma 8-*bis*, lettera *a)*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,»;

bb) all'articolo 966, comma 1, lettera *a)*:

1) al numero 1), le parole: «5.276 unità» sono sostituite dalle seguenti: «5.266 unità»;

2) al numero 2), le parole: «31.805 unità» sono sostituite dalle seguenti: «27.975 unità»;

cc) all'articolo 967, comma 1, le parole: «dopo l'emanazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore»;

dd) all'articolo 1044:

1) al comma 1, le parole: «I procedimenti di competenza delle Direzioni generali degli armamenti terrestri, degli armamenti navali, degli armamenti aeronautici, di commissariato e dei servizi generali, dei lavori e del demanio e della sanità militare e» sono sostituite dalle seguenti: «I procedimenti di competenza delle rimanenti Direzioni generali, delle articolazioni del Segretariato generale della difesa,»;

2) al comma 3, le parole: «di competenza della Direzione generale della» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di».

Art. 2.

Abrogazioni e disposizioni di coordinamento

1. Gli articoli 117, 118, 119 e 121 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogati; le relative soppressioni intervengono a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

2. In conseguenza delle abrogazioni di cui al comma 1, le competenze, le strutture organizzative e il personale dirigenziale e non dirigenziale delle direzioni generali soppresse, così come rideterminati in riduzione dall'articolo 1, sono ridistribuiti con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, nell'ambito del Segretariato generale della difesa e delle direzioni generali, nonché, per le competenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, in materia di sanità militare, nell'ambito delle strutture organizzative dipendenti dal Capo di stato maggiore della difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

BOSSI, *Ministro per le riforme per il federalismo*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 269

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
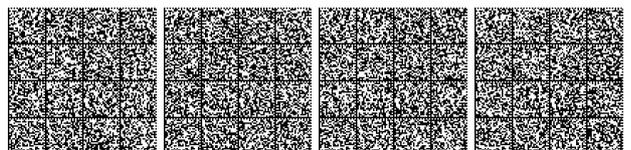
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo degli articoli 13-*bis*, comma 4 e 17, comma 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici.».

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il testo degli articoli 4, comma 4 e 21 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1999, n. 203, è il seguente:

«4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.».

«Art. 21 *(Ordinamento)*. — 1. Il Ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a undici, coordinate da un segretario generale.

2. L'articolazione del Ministero è definita dall'art. 16 del codice dell'ordinamento militare.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2001, n. 106.

— Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 2008, n. 195.

— Il testo dell'art. 2, commi da 8-*bis* a 8-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2010, n. 48, e convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è il seguente:

«Art. 2 *(Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale)*. — 1-8. (*Omissis*).

8-*bis*. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto art. 74;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto art. 74.

8-*ter*. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede con le modalità indicate al citato art. 74, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008.

8-*quater*. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-*bis* entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-*bis* le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

8-*quinquies*. Restano esclusi dall'applicazione dei commi da 8-*bis* a 8-*quater* le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo art. 17, il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano altresì escluse dal divieto di cui al comma 8-*quater* e di cui all'art. 17, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare in via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure assunzionali. Le disposizioni di cui ai commi 8-*bis* e 8-*quater* si applicano, comunque, anche ai Ministeri.

8-*sexies*. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.».

— Il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è il seguente:

«Art. 74 *(Riduzione degli assetti organizzativi)*. — 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:

a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:

alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;
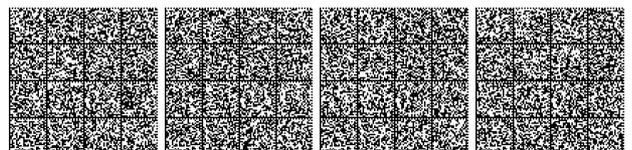
all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.

3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera *a)*, da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze generali di compatibilità nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei princìpi di cui al presente articolo.

5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-*bis*. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

6-*bis*. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.».

— Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 2010, n. 176.

— Il decreto del Ministro della difesa 1° febbraio 2010 (Individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti, nell'ambito del Segretariato generale, delle direzioni generali e degli uffici centrali del Ministero della difesa), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 2010, n. 120.

— Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 2010, n. 106.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 2010.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 2, commi da 8-*bis* a 8-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, si vedano le note alle premesse.

— Per la legge 26 febbraio 2010, n. 25, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 81, 89, 95, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 122, 248, 257, 258, 260, 283, 580, 584, 957, 964, 965, 966, 967 e 1044 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificati dal presente regolamento:

«Art. 81 *(Consiglio superiore delle Forze armate)*. — 1. Il Consiglio superiore delle Forze armate, nel presente articolo denominato "Consiglio", è sentito per:

a) le questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari e alla preparazione organica e bellica delle Forze armate e di ciascuna di esse;

b) le clausole di carattere militare, di particolare rilevanza, da includere nei trattati e nelle convenzioni internazionali;

c) gli schemi di provvedimenti di carattere legislativo o regolamentare predisposti dal Ministro della difesa in materia di disciplina militare, di ordinamento delle Forze armate, di stato e di avanzamento del personale militare, di reclutamento del personale militare, di organici del personale civile e militare;

d) il progetto dello stato di previsione del Ministero della difesa per ciascun esercizio finanziario.

2. Il Ministro della difesa, o il Sottosegretario di Stato da lui delegato, ha diritto di partecipare alle riunioni del consiglio e può richiedere, anche su proposta del Capo di stato maggiore della difesa o del Segretario generale della difesa, l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del consiglio di ogni altra questione di interesse tecnico, militare o amministrativo; ha diritto di partecipare alle riunioni il Capo di stato maggiore della difesa o il Sottocapo dello stato maggiore della difesa se da lui delegato.

3. Sono membri ordinari del Consiglio, con diritto di voto:

a) il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, i quali possono essere sostituiti rispettivamente da un vice segretario generale della difesa, dal Sottocapo di stato maggiore della Forza armata di appartenenza o dal Capo di stato maggiore del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

b) un generale di corpo d'armata delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio o trasmissioni, un ammiraglio di squadra e un generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, che siano i più anziani tra i parigrado, purché non rivestano le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato, Capo di stato maggiore della difesa o di Forza armata, Segretario generale della difesa, Comandante generale della Guardia di finanza o delle Capitanerie di porto, consigliere militare del Presidente della Repubblica, Capo di Gabinetto del Ministro; gli stessi, nel rispettivo ordine di anzianità, assumono gli incarichi di Presidente e Vicepresidente del Consiglio;

c) il Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

d) un magistrato del Consiglio di Stato e un avvocato dello Stato, i quali possono essere sostituiti da supplenti;

e) un dirigente di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa con funzioni di relatore.

4. Gli ufficiali generali e ammiragli che hanno sede di servizio fuori dal territorio nazionale non possono far parte del Consiglio quali membri ordinari.
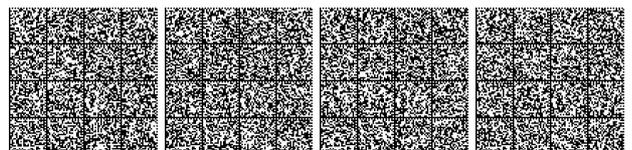
5. Sono membri straordinari del Consiglio, con diritto di voto, e sono convocati in relazione alla materia oggetto di esame:

a) il Comandante generale della Guardia di finanza e il Comandante generale delle Capitanerie di porto;

b) il Comandante operativo interforze, i comandanti e gli ispettori delle Forze armate;

c) il Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione;

d) i direttori generali e centrali interessati alla materia in trattazione.

6. Il Presidente del Consiglio può altresì convocare, per essere sentiti sugli affari in trattazione, ufficiali delle Forze armate e funzionari dell'amministrazione pubblica, nonché persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico, oltre a esperti in problemi attinenti alla sfera militare. Essi non hanno diritto di voto.

7. Il Presidente del Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa; i Vice presidenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa.

8. *Il membro relatore è incaricato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del segretario generale della difesa.*

9. Il magistrato del Consiglio di Stato, l'avvocato dello Stato e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato e dell'Avvocato generale dello Stato.

10. Il Consiglio è convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, e delibera, purché sia presente almeno la metà dei membri ordinari e straordinari convocati, a maggioranza dei presenti, con voto palese espresso in ordine inverso di grado o di anzianità; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

11. Il parere su ciascun provvedimento è dato a mezzo di verbale di adunanza, in cui deve essere riassunta la discussione e deve essere indicato il risultato delle votazioni, inserendo il parere della minoranza o delle minoranze. Il verbale è trasmesso al Ministro della difesa dal Presidente del Consiglio.».

«Art. 89 *(Attribuzioni in campo nazionale del Capo di stato maggiore della difesa)*. — 1. Il Capo di stato maggiore della difesa:

a) attua, su direttive del Ministro della difesa, gli indirizzi politico-militari in merito alla pianificazione, predisposizione e impiego dello strumento militare;

b) prospetta al Ministro della difesa la situazione operativa strategica d'interesse nazionale e le prevedibili evoluzioni;

c) riferisce al Ministro della difesa sull'efficienza dello strumento militare, indicando le occorrenti risorse umane, materiali e finanziarie per il conseguimento degli obiettivi fissati;

d) propone al Ministro della difesa e predispone, tenuto conto delle esigenze di difesa del Paese e degli impegni militari assunti in campo internazionale e sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza, la pianificazione generale finanziaria dello strumento militare, la pianificazione operativa interforze e i conseguenti programmi tecnico-finanziari;

e) definisce le priorità operative e tecnico-finanziarie complessive nonché i criteri fondamentali programmatici di lungo periodo per mantenere lo strumento militare sempre rispondente alle esigenze operative ed emana le relative direttive ai Capi di stato maggiore di Forza armata, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari, e al Segretario generale della difesa per le attività di competenza;

f) emana direttive a carattere interforze concernenti la logistica, i trasporti e la sanità militare per assicurare allo strumento militare il più alto grado di integrazione e di interoperabilità, anche per l'impiego nei complessi multinazionali. *In particolare, in materia di sanità militare, assicura la direzione e il coordinamento dell'attività e dei servizi sanitari militari, nonché la formazione del personale sanitario, tecnico e specializzato militare e civile destinato a enti e reparti sia centrali che periferici, mantenendo l'unitarietà delle funzioni sanitarie, attraverso apposita struttura nell'ambito dello Stato maggiore della difesa, retta da ufficiale di grado non inferiore a generale ispettore, o grado corrispondente, la cui designazione è approvata dal Ministro della difesa*;

g) impartisce direttive ai Capi di stato maggiore di Forza armata, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza, e al Segretario generale della difesa per l'attuazione dei programmi tecnico-finanziari approvati dal Ministro della difesa;

h) esercita il controllo operativo dei fondi destinati al settore dell'investimento e definisce le priorità delle esigenze operative e dei relativi programmi, armonizzandole con le correlate disponibilità finanziarie;

i) esercita il controllo operativo dei fondi destinati al settore del funzionamento e definisce i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie in bilancio;

l) emana direttive, per l'impiego operativo dei fondi destinati al settore investimento, al Segretario generale della difesa, ai Capi di stato maggiore di Forza armata e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per le aree di rispettiva competenza, in ordine alle priorità dei programmi da realizzare e alle conseguenti assegnazioni dei mezzi finanziari;

m) esercita l'impiego operativo dei fondi destinati ai settori dell'investimento e del funzionamento in ordine ai singoli enti direttamente dipendenti, assegnando le relative risorse finanziarie;

n) provvede, per esigenze straordinarie, non programmate e di elevata priorità, connesse alla necessità di elevare il grado di addestramento e di prontezza operativa di unità, altamente specializzate per la condotta di operazioni speciali nell'ambito dei compiti istituzionali delle Forze armate, all'impiego operativo dei fondi del settore del funzionamento, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza;

o) sulla base delle direttive del Ministro della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il Segretario generale della difesa:

1) fissa gli obbiettivi operativi delle Forze armate;

2) definisce gli obiettivi e sviluppa la ricerca informativa delle Forze armate e sovrintende alle relative attività, avvalendosi di un apposito reparto avente specifiche competenze in materia di informazione e sicurezza che assume le funzioni di cui all'art. 8 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

3) dirige, coordina e controlla le attività di tutela del segreto militare e di polizia militare in ambito Forze armate;

4) predispone i piani operativi generali e contingenti, le linee guida del necessario supporto logistico e di mobilitazione, emana le conseguenti direttive ai Capi di stato maggiore di Forza armata, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e al Segretario generale della difesa per la elaborazione dei piani settoriali di competenza;

5) emana direttive concernenti la configurazione complessiva della struttura ordinativa e dei relativi organici, lo schieramento la prontezza operativa e l'impiego operativo delle Forze armate, tenuto conto anche degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;

6) impartisce direttive per assicurare la difesa integrata del territorio e dello spazio aereo nazionale, nonché delle linee di comunicazione marittime e aeree;

p) sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza:

1) propone al Ministro della difesa le linee generali dell'ordinamento di ciascuna Forza armata;

2) propone al Ministro della difesa la ripartizione delle risorse di personale militare e civile da assegnare agli organismi tecnico-operativi nonché quella del personale militare da assegnare agli organismi tecnico-amministrativi e tecnico-industriali della difesa;

3) emana disposizioni, a carattere interforze, concernenti la disciplina e le attività generali e territoriali delle Forze armate e determina le circoscrizioni territoriali dei comandi, reparti ed enti aventi connotazione interforze;

4) emana direttive concernenti la mobilitazione e le relative scorte;

5) emana disposizioni di carattere generale sugli obiettivi del reclutamento, della selezione, della formazione e dell'addestramento delle Forze armate;

q) promuove lo studio e l'aggiornamento, anche su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, delle normative relative al reclutamento, alla selezione, alla formazione, all'organico, allo stato giuridico, alla disciplina, all'avanzamento, al trattamento economico e alla mobilitazione del personale delle Forze armate;

r) ha alle dirette dipendenze i comandi, gli enti e gli istituti interforze della difesa, dei quali determina gli ordinamenti e gli organici nei limiti delle ripartizioni delle dotazioni organiche complessive;
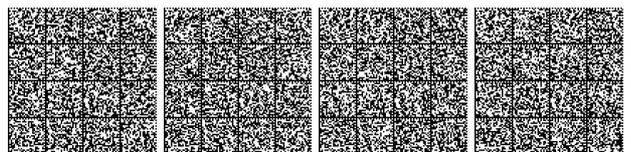
s) emana direttive concernenti l'impiego del personale militare in ambito interforze, internazionale e presso altri dicasteri e stabilisce i criteri generali concernenti l'impiego del personale militare e civile in ambito Forza armata;

t) in materia di nomine e attribuzione di incarichi:

1) è sentito dal Ministro della difesa in merito alla nomina del Segretario generale della difesa e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

2) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per la nomina dei Capi di stato maggiore di Forza armata;

3) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per la destinazione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti negli incarichi di Forza armata su proposta dei rispettivi Capi di stato maggiore e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

4) propone al Ministro della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa e sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza, gli ufficiali generali e ammiragli di grado non inferiore a generale di divisione e gradi corrispondenti da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale;

5) indica al Ministro della difesa, sulla base delle proposte dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per quanto di competenza, gli ufficiali da destinare all'impiego in ambito internazionale e presso altri dicasteri;

6) designa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per quanto di competenza, gli ufficiali da impiegare negli incarichi interforze, previa comunicazione al Ministro della difesa delle designazioni relative agli ufficiali generali e ammiragli. Per l'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, la designazione ha luogo d'intesa con il Segretario generale della difesa;

u) definisce i programmi e impartisce direttive riguardanti l'addestramento e le esercitazioni interforze, nonché il perfezionamento, a carattere interforze, della formazione professionale e culturale del personale delle Forze armate;

v) approva i piani operativi proposti dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza;

z) dispone per l'impiego del Corpo delle infermiere volontarie;

aa) emana direttive per la gestione del patrimonio infrastrutturale nazionale e NATO e gestisce quello di competenza;

bb) sviluppa, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le attività di comunicazione, di pubblica informazione e di promozione a favore delle Forze armate. Cura le relazioni pubbliche dello Stato maggiore della difesa e coordina, nel loro complesso, quelle delegate ovvero di specifica competenza dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Emana le direttive in materia di documentazione storica. Intrattiene rapporti con gli organi di informazione, in coordinamento con i competenti uffici del Ministero;

cc) promuove lo sviluppo della politica ambientale della difesa con l'emanazione di direttive interforze, in un quadro di stretta armonizzazione delle esigenze nazionali e NATO.».

«Art. 95 *(Attribuzioni in campo nazionale dei Capi di stato maggiore di Forza armata).* — 1. I Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare:

a) formulano, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa e della situazione politico-militare, le proposte di competenza per la pianificazione operativa e finanziaria delle rispettive Forze;

b) si avvalgono delle direzioni *di cui all'art. 106, comma 1 e 113, comma 2, secondo le rispettive competenze,* per l'ottimale realizzazione dei programmi tecnico-finanziari approvati, di cui seguono, fornendo anche specifiche indicazioni, lo stato di avanzamento, tenendone informati il Capo di stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa;

c) provvedono, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa, all'impiego operativo dei fondi destinati all'investimento per la realizzazione dei programmi di rispettiva competenza;

d) provvedono all'impiego operativo dei fondi del settore funzionamento in ordine agli enti e reparti della rispettiva Forza armata, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 49 del codice, disponendo per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie e per la ripartizione dei fondi; per gli enti di cui all'art. 49 del codice, l'impiego operativo dei fondi si esercita attraverso la simultanea approvazione dei programmi di lavoro annuali e dei relativi stanziamenti di bilancio fatta salva la facoltà di modificazione dei programmi stessi;

e) provvedono alla diretta amministrazione dei fondi del settore funzionamento finalizzati ad assicurare l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati dal Ministro;

f) sono, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa, organi centrali di sicurezza della rispettiva Forza armata;

g) determinano, nei limiti delle dotazioni organiche complessive e relativamente alla propria Forza armata, in base alla ripartizione interforze del Capo di stato maggiore della difesa e approvata dal Ministro della difesa e nel quadro delle direttive ricevute:

1) l'ordinamento, gli organici e il funzionamento dei comandi, reparti, unità, istituti ed enti vari emanando le relative disposizioni nei settori di attività tecnico-operativa;

2) le esigenze di personale civile per i comandi, reparti, unità, istituti, scuole ed enti vari, concordandone la designazione con la competente Direzione generale;

3) le circoscrizioni territoriali dei comandi, reparti, unità, istituti, scuole ed enti vari;

4) le modalità attuative della mobilitazione e delle relative scorte;

h) emanano, nei limiti delle dotazioni organiche complessive e relativamente alla propria Forza armata, in base alla ripartizione interforze indicata dal Capo di stato maggiore della difesa e approvata dal Ministro della difesa e nel quadro delle direttive ricevute:

1) le direttive per il reclutamento, la selezione, la formazione e l'addestramento del personale e ne dispongono e controllano l'attuazione avvalendosi dei dipendenti organismi e della competente Direzione generale per la selezione del solo personale di truppa in servizio di leva obbligatorio;

2) le direttive per l'impiego del personale della rispettiva Forza armata;

i) designano, dandone preventiva comunicazione al Capo di stato maggiore della difesa, gli ufficiali generali e ammiragli di grado non superiore a generale di divisione o grado corrispondente da destinare nei vari incarichi della propria Forza armata;

l) provvedono alla trattazione delle materie relative all'impiego del personale ufficiale, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Forza armata, ferme restando le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa, e pongono in essere i relativi atti amministrativi anche per quanto concerne l'eventuale contenzioso;

m) assicurano, per l'esecuzione di operazioni ed esercitazioni nazionali ovvero multinazionali interforze, la disponibilità qualitativa e quantitativa delle Forze stabilite dal Capo di stato maggiore della difesa, individuando i relativi reparti;

n) definiscono l'attività addestrativa ed esercitano, anche avvalendosi dei comandi operativi dipendenti, le funzioni delegate di comando operativo inerenti alle operazioni ed esercitazioni di Forza armata;

o) esercitano le attribuzioni connesse all'attività logistica, emanando le necessarie direttive e norme tecniche applicative agli organi dipendenti e competenti in materia di organizzazione, direzione e controllo dei relativi servizi, con riguardo ai sistemi d'arma, mezzi, materiali ed equipaggiamenti, alla conseguente relativa conservazione, distribuzione, aggiornamento, mantenimento in efficienza, manutenzione, revisione, riparazione, dichiarazione di fuori uso e di dismissione dal servizio;

p) esercitano le attribuzioni relative alla gestione, controllo, determinazione e ripianamento delle dotazioni, delle scorte e dei materiali di consumo nonché alla gestione dei fondi occorrenti per l'espletamento delle correlate attività logistiche e tecnico-amministrative.».

«Art. 111 *(Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari).* — 1. L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, in particolare:

a) provvede alla formulazione, sulla base delle direttive del Ministro e secondo le indicazioni degli organi programmatori, dello schema dello stato di previsione della spesa del Ministero e alle relative proposte di variazioni;

b) predispone gli atti relativi all'attribuzione degli stanziamenti in base alle indicazioni del Capo di stato maggiore della difesa;

c) svolge attività di consulenza finanziaria ed economica sulla gestione dei fondi, di controllo e raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene alla contabilità economica analiti-

ca nonché studi e applicazioni in materia di bilancio fornendo le indicazioni tecniche ai fini dell'esame e valutazione del bilancio consuntivo;

d) promuove direttive di carattere generale, in relazione all'esercizio del bilancio e ai risultati delle verifiche amministrative e contabili;

e) svolge attività di carattere amministrativo in merito alla cooperazione internazionale per quanto di competenza e alle problematiche di natura fiscale in ambito intracomunitario;

f) svolge attività di carattere amministrativo concernenti i servizi generali per le esigenze degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, della magistratura militare, dell'Ordinariato militare, dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, nonché relative al proprio funzionamento;

g) provvede a monitorare i flussi dei singoli capitoli a favore degli enti programmatori, ferme restando le attribuzioni del Segretario generale fissate con l'art. 6, commi 4 e 5 della legge 20 febbraio 1981, n. 30, e a curare il coordinamento generale del bilancio di cassa della Difesa.

2. L'Ufficio centrale è diretto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e dipende direttamente dal Ministro della difesa. L'Ufficio *è articolato in dieci* uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.».

«Art. 112 *(Ufficio centrale per le ispezioni amministrative)*. — 1. L'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, in particolare:

a) provvede al servizio delle ispezioni amministrative e contabili, con azione sia diretta che decentrata, promuovendo l'accertamento delle eventuali responsabilità e i conseguenti provvedimenti;

b) cura i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze per l'attività a questo devoluta nel campo ispettivo;

c) svolge le verifiche finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sui rapporti di lavoro a tempo parziale, di cui all'art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. L'Ufficio centrale è diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero e dipende direttamente dal Ministro della difesa. L'Ufficio è articolato in diciassette uffici dirigenziali non generali, compresi quelli costituenti il nucleo ispettivo, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.».

«Art. 113 *(Principi e disposizioni comuni alle direzioni generali)*. — 1. Le Direzioni generali del Ministero della difesa sono organizzate secondo criteri di omogeneità funzionale, e le relative strutture ordinative e competenze sono disciplinate con decreti del Ministro della difesa.

2. *Sono direzioni generali del Ministero della difesa:*

a) *la Direzione generale per il personale militare;*

b) *la Direzione generale per il personale civile;*

c) *la Direzione generale dei lavori e del demanio;*

d) *la Direzione generale di commissariato e di servizi generali;*

e) *la Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati.*

3. I dirigenti generali delle Direzioni generali interessate da eventuali atti di riorganizzazione di cui all'art. 10, comma 3 del codice adottano i conseguenti provvedimenti organizzativi.

4. *All'attuazione delle disposizioni di modifica del numero massimo dei posti di livello dirigenziale non generale previsto dal comma 4-*bis*, si provvede, entro novanta giorni dalla sua data di entrata in vigore, con uno o più decreti del Ministro della difesa di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera* e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti alla individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti, nell'ambito del Segretariato generale, delle direzioni generali, compresi gli uffici tecnici territoriali, e degli uffici centrali.*

4-bis. *Il numero massimo dei posti di livello dirigenziale non generale, in attuazione dell'art. 2, commi da 8-*bis *a 8-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è rideterminato in riduzione in duecentottantasei unità.*».

«Art. 114 *(Direzione generale per il personale militare)*. — 1. La Direzione generale per il personale militare, in particolare:

a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, il trattamento economico, le politiche per le pari opportunità, la concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale di truppa in ferma prefissata e in servizio permanente, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri;

b) provvede al recupero crediti;

c) tratta l'infortunistica ordinaria e speciale NATO;

d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La Direzione generale è diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate ed *è articolata in ventisei* uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.».

«Art. 115 *(Direzione generale per il personale civile)*. — 1. La Direzione generale per il personale civile, in particolare:

a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'impiego, la formazione, le variazioni delle posizioni di stato, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, le politiche per le pari opportunità, il trattamento economico e previdenziale del personale civile della Difesa, dei professori delle accademie e istituti militari di formazione e dei magistrati militari;

b) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed *è articolata in venti* uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.».

«Art. 116 *(Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati)*. — 1. La Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, in particolare:

a) provvede alle attività connesse con la sospensione e l'eventuale ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all'art. 1929 del codice;

b) svolge attività per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati;

c) cura il trattamento di pensione normale e privilegiato ordinario, nonché il trattamento previdenziale spettante al personale militare;

d) provvede al riscatto e al riconoscimento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici;

e) provvede all'equo indennizzo e al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio riguardante il personale militare;

f) provvede alla trattazione delle materie relative al reclutamento, lo stato, l'avanzamento, l'impiego, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare e il trattamento economico del personale del servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta e del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana;

g) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in diciotto uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.».

«Art. 120 *(Direzione generale dei lavori e del demanio)*. — 1. La Direzione generale dei lavori e del demanio, in particolare:

a) cura la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo, ordinarie e speciali;

b) provvede all'acquisizione, utilizzazione, amministrazione e dismissione dei beni demaniali militari;

c) è competente in materia di servitù e di vincoli di varia natura connessi a beni demaniali militari;

d) liquida i danni a proprietà private;

e) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;

f) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.
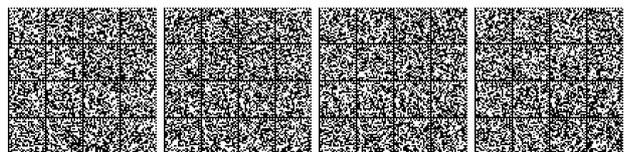
2. La Direzione generale è diretta da un ufficiale del genio dell'Esercito italiano o del genio Aeronautico, ovvero da un ufficiale del Corpo ingegneri dell'Esercito italiano o del genio navale della Marina militare - settore infrastrutture - laureato in ingegneria civile o lauree equivalenti, di grado non inferiore a generale di brigata o grado corrispondente delle Forze armate, ed *è articolata in ventitre* uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.».

«Art. 122 *(Direzione generale di commissariato e di servizi generali)*. — 1. La Direzione generale di commissariato e di servizi generali, in particolare:

a) sovrintende alle attività di studio e sviluppo tecnico, costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alla emanazione della normativa tecnica relativa ai viveri, al vestiario, ai materiali di equipaggiamento e di casermaggio, ai foraggi, nonché ad altri materiali di uso ordinario. *Cura, inoltre, l'approvvigionamento dei materiali sanitari e farmaceutici, l'attività contrattuale relativa all'erogazione dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché la gestione amministrativa degli asili nido*;

b) assolve alle incombenze amministrative relative al servizio dei trasporti interessanti le Forze armate, alle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri, alle esigenze di manovalanza e trasporti degli organi centrali, nonché all'acquisizione di altri servizi;

c) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;

d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in tredici uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

3. Dalla Direzione generale dipendono tre uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

4. La Direzione generale del commissariato e dei servizi generali provvede, altresì, all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle spese generali per gli enti e i Corpi militari, alle spese per la propaganda per le Forze armate, alle spese di rappresentanza, per riviste e per cerimonie, nonché alle spese connesse al funzionamento delle biblioteche, con l'osservanza delle norme di contabilità di Stato.».

«Art. 248 *(Comunicazioni, denunce e segnalazioni)*. — 1. Le comunicazioni o segnalazioni all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di dati o informazioni concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale militare dell'Amministrazione della difesa, ivi compresi gli infortuni sul lavoro, previste a carico del datore di lavoro dal decreto legislativo n. 81 del 2008, fatto salvo quanto previsto ai commi da 2 a 4, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni *inoltrate alle competenti articolazioni del Ministero della difesa, secondo le procedure stabilite dallo Stato maggiore della difesa. Tali articolazioni comunicano all'INAIL i dati in loro possesso relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale militare;* i predetti dati sono:

a) adeguatamente aggregati e resi coerenti con le esigenze di elaborazione dei predetti Enti assicuratori;

b) comunicati per via telematica e con cadenza annuale;

c) comunicati in forma anonima e per fini statistici.

2. L'obbligo del datore di lavoro di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, previsto dall'art. 18, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 81 del 2008, è sostituito da analoga comunicazione inoltrata dal datore di lavoro alla struttura ordinativa di cui all'art. 252. L'organismo di cui all'art. 252 che riceve le comunicazioni, provvede a richiedere alla struttura sindacale competente per territorio, la nomina di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale per quegli Enti nei quali non risulta eletto o designato alcun Rappresentante per la sicurezza locale.

3. Restano ferme, con riferimento al solo personale civile dell'Amministrazione della difesa, gli obblighi di comunicazioni o segnalazioni all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro o all'Istituto di previdenza per il settore marittimo di cui al comma 1. Le medesime comunicazioni o segnalazioni di cui al precedente periodo sono comunque inoltrate *alle articolazioni* di cui al comma 1.

4. L'obbligo del datore di lavoro di denunciare all'autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che ha per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni, previsto dall'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è assolto, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa e con riferimento agli infortuni occorsi sia al personale civile che al personale militare, con analoga comunicazione inoltrata, ove presente, al competente Comando dei carabinieri dell'organizzazione di polizia militare di Forza armata e al servizio di vigilanza di cui agli articoli 260 e seguenti.».

«Art. 257 *(Funzioni di medico competente)*. — 1. Nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui all'art. 253, le funzioni di medico competente sono svolte in piena autonomia, prioritariamente, dagli ufficiali medici, in servizio, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lettera d-*bis*), del decreto legislativo n. 81 del 2008, da parte degli ufficiali medici delle Forze armate, è riconosciuto con provvedimento *dell'autorità militare individuata dal Capo di stato maggiore della difesa.*

3. *Presso lo Stato maggiore della difesa è istituito* un apposito registro dei medici competenti dell'Amministrazione della difesa, provvedendo all'iscrizione, alla sospensione o alla cancellazione degli ufficiali medici in servizio, individuati ai sensi dei commi 1 e 2. La stessa Direzione generale provvede, inoltre, alle incombenze di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

4. Per l'aggiornamento professionale degli ufficiali medici in servizio che svolgono le funzioni di medico competente, *lo Stato maggiore della difesa, d'intesa con* il Segretariato generale della difesa, gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, può attivare apposite convenzioni con le università italiane, per l'ammissione dei citati ufficiali alla frequenza dei corsi di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale e delle assicurazioni o in igiene e medicina preventiva. A tal fine, si ricorre alla riserva di posti annualmente a disposizione dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'art. 757 del codice. Gli ufficiali medici specializzandi in base alle convenzioni di cui al presente comma, possono frequentare, in qualità di tirocinanti e nell'ambito dei crediti formativi universitari previsti, le strutture sanitarie degli enti militari dislocati presso le sedi di appartenenza svolgendo, in accordo con le attività teoriche e pratiche proprie del corso di specializzazione, le funzioni previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

5. Se il datore di lavoro non ha disponibilità alcuna, nel proprio ambito, di personale di cui al comma 1, il competente organismo di Forza armata ovvero dell'area tecnico-operativa interforze o dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale autorizza l'impiego di un ufficiale medico di altro ente o comando ovvero il ricorso alle prestazioni di un medico competente esterno all'Amministrazione, secondo le procedure amministrative vigenti.

6. In deroga a quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lettere *c)* e *l)* del decreto legislativo n. 81 del 2008, l'ufficiale medico che assolve le funzioni di medico competente, di cui al commi 1, ovvero il medico di cui al comma 5:

a) custodisce le cartelle sanitarie e di rischio di cui alla lettera *c)* dell'art. 25 del decreto legislativo n. 81 del 2008, esclusivamente, presso il luogo di custodia individuato dal datore di lavoro, con l'adozione delle misure necessarie a salvaguardare la riservatezza dei dati in esse contenuti;

b) se l'organizzazione antinfortunistica di riferimento comprende reparti dislocati anche oltre l'ambito comunale, visita gli ambienti di lavoro a cadenza che stabilisce, d'intesa con il datore di lavoro, in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere annotata nel documento di valutazione dei rischi.

7. Nelle realtà comprensoriali, ove insistono più organismi dell'amministrazione della difesa, ancorché appartenenti a differenti aree funzionali, può essere nominato un unico ufficiale medico competente, con l'incarico di operare a favore dei singoli datori di lavoro. Analogamente, può essere nominato un unico ufficiale medico competente se al medesimo datore di lavoro fanno capo più reparti dislocati anche oltre l'ambito comunale.

8. Le visite e gli accertamenti sanitari finalizzati alle verifiche previste dall'art. 41, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono

effettuati dai servizi sanitari delle Forze armate, ai sensi dell'art. 929 del codice e del libro IV, titolo II, capo II del presente regolamento.

9. Ai fini della tutela della salute dei lavoratori dell'Amministrazione della difesa, *lo Stato maggiore della difesa*:

a) effettua attività di studio e ricerca in materia di medicina occupazionale, trasferendone i risultati a favore degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, per incrementare le misure sanitarie finalizzate a prevenire danni alla salute del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa;

b) fornisce consulenza e indirizzi generali in materia di medicina occupazionale, tenendo conto della necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze armate;

c) definisce eventuali procedure per la valutazione dei rischi per la salute elaborando, altresì, protocolli standardizzati per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori militari e civili dell'amministrazione della difesa, tenendo conto dei rischi tipici dell'attività svolta.».

«Art. 258 *(Comunicazioni, segnalazioni e documenti)*. — 1. Le comunicazioni o segnalazioni alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) di dati o informazioni concernenti la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie contratte in servizio dai lavoratori militari, previste a carico del medico competente dall'art. 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e dall'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate ai servizi di vigilanza di cui all'art. 260; le similari comunicazioni ovvero trasmissioni di documenti che il decreto n. 81 prevede a favore dell'Istituto superiore di prevenzione di sicurezza e sicurezza sul lavoro sono sostituite, a cura del medico competente, limitatamente al personale militare, con analoghe comunicazioni o trasmissione di documenti *alle articolazioni di cui all'art. 248, comma 1,* secondo le procedure stabilite dagli organi di vertice di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per l'area tecnico-operativa, e dal Segretariato generale della difesa, per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale.

2. *Le articolazioni di cui all'art. 248, comma 1, provvedono:*

a) alla raccolta dei dati e all'esame degli stessi;

b) alla loro comunicazione all'Istituto superiore di prevenzione di sicurezza e sicurezza sul lavoro.».

«Art. 260 *(Istituzione dei servizi di vigilanza)*. — 1. La vigilanza sul rispetto delle norme di legge nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui all'art. 259 è effettuata, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e secondo le procedure e le disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, dal personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa individuato secondo i criteri recati dal presente capo.

2. Ai fini di cui al comma 1, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, in applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sono istituiti appositi servizi di vigilanza che operano nell'ambito delle aree di competenza di ciascuna Forza armata e dell'Arma dei carabinieri, nonché nell'ambito dell'area tecnico-operativa interforze di vertice e nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale.

3. Ai servizi di vigilanza istituiti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa è attribuita, in via esclusiva, la competenza di vigilanza preventiva tecnico-amministrativa e di vigilanza ispettiva prevista dall'art. 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché ogni altra competenza in materia attribuita alla Azienda sanitaria locale dal citato decreto, a eccezione di quanto stabilito al comma 4.

4. Avverso i giudizi del medico competente, il lavoratore militare o civile dell'Amministrazione della difesa può presentare ricorso alla commissione medico-legale, comprendente almeno un medico competente, individuata con provvedimento *dello Stato maggiore della difesa*.».

«Art. 283 *(Tenuta del registro e modalità d'iscrizione)*. — 1. Il registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale è tenuto, anche in via informatica, presso la Direzione degli armamenti navali (NAVARM) del Ministero della difesa.

2. Il registro di cui al comma 1 è suddiviso in sezioni ripartite per navi e galleggianti, corrispondenti alle singole amministrazioni dello Stato che richiedono l'iscrizione.

3. L'iscrizione delle navi e dei galleggianti può essere effettuata per singolo naviglio o collettivamente per gruppi con caratteristiche identiche.

4. L'iscrizione nel registro è effettuata su domanda dell'amministrazione dello Stato interessata. La domanda è corredata dei certificati degli enti tecnici competenti in materia di classificazione e certificazione delle navi secondo le vigenti disposizioni di legge. A conclusione dell'istruttoria da parte di NAVARM, per l'accertamento dei requisiti, l'iscrizione è disposta con decreto del Ministero della difesa, nel quale è riportata l'indicazione dei dati identificativi del naviglio e del tipo di navigazione al quale è abilitato secondo la procedura di certificazione.

5. Il procedimento di cui al comma 4 si conclude entro quattro mesi dalla data di ricezione della domanda di iscrizione, salva l'esigenza di ulteriore istruttoria, da esperirsi entro i due mesi successivi.

6. Ai fini dell'iscrizione nel registro, sono richiesti i seguenti dati identificativi:

a) tipo e classe del naviglio, ove prevista;

b) tipo di abilitazione alla navigazione, secondo quanto previsto dall'art. 302 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

c) distintivo ottico;

d) nome dell'unità.».

«Art. 580 *(Accertamento dell'idoneità al servizio militare)*. — 1. L'accertamento dell'idoneità al servizio militare è effettuato mediante visite mediche generali e specialistiche e prove fisio-psico-attitudinali, esclusivamente a cura dei competenti organi sanitari militari.

2. Lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento.

3. L'accertamento nei riguardi dei candidati che partecipano ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate è effettuato entro il termine stabilito dal bando di concorso in relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria.

4. *Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento e la valutazione, ai fini dell'idoneità ai servizi di navigazione aerea, delle imperfezioni e infermità di cui all'art. 586, predisposte dallo Stato maggiore della difesa, su proposta del capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare*.».

«Art. 957 *(Reclutamento degli atleti)*. — 1. Il reclutamento degli atleti ha luogo, per ciascuna Forza armata, mediante pubblico concorso per titoli:

a) nei limiti delle consistenze del personale volontario di truppa in ferma prefissata previsto dall'art. 799 del codice, per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare;

b) nel limite delle vacanze organiche del ruolo appuntati e carabinieri, per l'Arma dei carabinieri.

2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1:

a) per i gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, i giovani che, anche senza aver effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata di un anno, sono in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata quadriennale, e per i quali non si applicano i limiti di altezza previsti per il reclutamento;

b) per il gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri coloro che riuniscano i requisiti necessari per l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri.

3. Gli aspiranti di cui al comma 2 devono aver conseguito, nella disciplina prescelta, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalle federazioni sportive nazionali, la cui valutazione è devoluta alla commissione esaminatrice di cui all'art. 961, sulla base dei parametri fissati nel bando di concorso.

4. I vincitori del concorso:

a) se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare o all'Aeronautica militare sono immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria finale con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare e sono avviati a uno specifico corso formativo in qualità di volontari in ferma prefissata quadriennale, volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari di base;

b) se appartenenti all'Arma dei carabinieri sono ammessi a uno specifico corso formativo in qualità di allievi carabinieri, mirato a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari e di polizia, al termine del quale sono immessi in ruolo secondo l'ordine della graduatoria finale, con il grado di carabiniere, con determinazione del Comandante generale o di autorità da questi delegata.
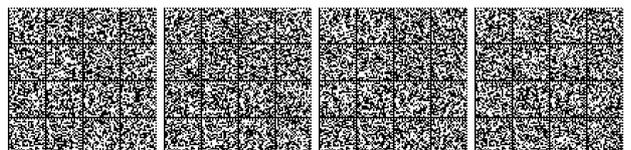
5. *Per il personale di cui al comma 2, con decreto del Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità di cui all'art. 579, nonché i criteri per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, predisposti dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata.*

6. Il personale appartenente ai ruoli marescialli, ispettori, sergenti, sovrintendenti, volontari in servizio permanente e appuntati e carabinieri può essere inserito nei rispettivi centri sportivi se è in possesso degli stessi requisiti previsti per il pubblico concorso.».

«Art. 964 *(Determinazione della dotazione organica)*. — 1. In attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera *a)*, della *legge 27 dicembre 2006, n. 296,* dell'art. 74, commi 1, lettera *a)* e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, *e dell'art. 2, commi da 8*-bis *a 8*-sexies, *del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,* la dotazione organica complessiva dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero cui si applica il CCNL area 1 - dirigenti, *è rideterminata in riduzione in 159 unità,* comprensive di quarantaquattro posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui venticinque presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, sette nell'area della giustizia militare e dodici negli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

2. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e in applicazione dell'art. 74, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, la dotazione organica complessiva del personale civile non dirigenziale del Ministero *è rideterminata in riduzione in 33.402 unità,* in modo da realizzare la riduzione del dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

3. Negli articoli 965 e 966 è, rispettivamente, stabilita la ripartizione:

a) delle posizioni dirigenziali di prima e di seconda fascia, di cui al comma 1;

b) delle unità organiche di personale di cui al comma 2, per le diverse aree.».

«Art. 965 *(Ripartizione delle dotazioni organiche dei dirigenti)*. — 1. La dotazione organica complessiva dei dirigenti del Ministero della difesa di cui all'art. 964, comma 1 è così ripartita:

a) dirigenti di prima fascia: 11 unità;

b) dirigenti di seconda fascia: *148 unità*.

2. Il numero di cui al comma 1, lettera *a)*, *è comprensivo di un dirigente generale con incarico* attribuito ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e tiene conto della riduzione di una unità dirigenziale generale civile, operata in attuazione dell'art. 1, commi 404, lettera *a)* e 897, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di due unità in attuazione dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. *Il totale di 148 unità di cui al comma 1, lettera* b), *tiene conto delle riduzioni,* di 4 unità dirigenziali civili di seconda fascia operata in esecuzione *dell'art. 1, comma 897 della legge n. 296 del 2006, di* 30 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata in attuazione dell'art. 1, commi 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 74, commi 1, lettera *a)* e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 *e di ulteriori 16 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'art. 2, comma 8*-bis, *lettera* a), *del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25*, e comprende 44 posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui 25 presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, 7 nell'area della giustizia militare e 12 negli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.».

«Art. 966 *(Ripartizione delle dotazioni organiche del personale civile di livello non dirigenziale)*. — 1. La dotazione organica complessiva del personale civile di livello non dirigenziale del Ministero della difesa, di cui all'art. 964, comma 2 è così ripartita:

a) Aree:

1) area 3^: *5.266 unità*;

2) area 2^: *27.975 unità*;

3) area 1^: 63 unità;

b) professori e ricercatori:

1) professori ordinari e straordinari: 24 unità;

2) professori associati: 31 unità;

3) ricercatori: 6 unità;

c) comparto ricerca: 37 unità.».

«Art. 967 *(Ripartizione del personale civile nelle strutture centrali e periferiche del Ministero della difesa, nei profili professionali e nelle fasce retributive)*. — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare *entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore* dei decreti ministeriali di cui all'art. 113, comma 4 e al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'art. 7, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007, i contingenti di personale appartenenti alle qualifiche dirigenziali, alle aree prime, seconda e terza e ai livelli, come determinati dall'art. 964, sono ripartiti nell'ambito delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione, nonché nei profili professionali e nelle fasce retributive.».

«Art. 1044 *(Procedimenti di competenza di altre direzioni generali)*. — 1. *I procedimenti di competenza delle rimanenti Direzioni generali, delle articolazioni del Segretariato generale della difesa*, del commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra, e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:

a) contrattualistica; bandi di gara:

1) asta pubblica nazionale: 180 giorni;

2) asta pubblica internazionale: 180 giorni;

3) licitazione privata nazionale: 180 giorni;

4) licitazione privata internazionale: 180 giorni;

5) appalto concorso nazionale: 180 giorni;

6) appalto concorso internazionale: 180 giorni;

7) trattativa privata nazionale: 180 giorni;

8) trattativa privata internazionale: 180 giorni;

b) contrattualistica; servizi in economia: 90 giorni dalla richiesta di preventivo o dalla lettera di invito;

c) contrattualistica; stipula, approvazione ed esecuzione del contratto:

1) decisione su richiesta di proroga dei termini: 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta avanzata dalla ditta contraente;

2) provvedimenti in via di autotutela a fronte di inadempienze: risoluzione, esecuzione in danno, applicazione di penalità: 90 giorni dalla data in cui la controparte è tenuta a presentare le proprie giustificazioni;

3) perfezionamento atti di transazione: 180 giorni dal momento in cui una parte aderisce alla proposta di transazione della controparte;

4) procedura di riconoscimento di debito: 180 giorni dalla data in cui viene contestata all'Amministrazione della difesa l'esistenza di debito;

5) decisioni in merito alla disapplicazione delle penalità: 180 giorni dalla data di ricezione della domanda avanzata dalla ditta contraente o dalla data di approvazione del collaudo per i lavori del genio;

6) collaudo: 180 giorni dalla data della comunicazione al contraente del luogo e del giorno in cui verrà effettuato il collaudo;

7) comunicazione del certificato di collaudo nel caso di mancato intervento al collaudo: 60 giorni dalla data di redazione del certificato del collaudo;

8) determinazione dell'Amministrazione in merito all'accettazione o al rifiuto di quanto sottoposto al collaudo: 60 giorni dalla data di presentazione del certificato di collaudo all'organo a cui compete l'accettazione o il rifiuto di quanto sottoposto al collaudo;

9) svincolo della cauzione: 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta della ditta contraente;

10) svincolo della cauzione per lavori del genio: 120 giorni dalla data di ricezione della richiesta della ditta contraente;

11) revisione prezzi: 90 giorni dalla data di comunicazione dell'inizio dell'istruttoria;

12) pagamenti: 180 giorni dalla data dell'avvenuta accettazione dei beni o della verifica dei servizi, ovvero dal ricevimento della fattura se successivo; nei contratti, lettere di ordinazione o obbligazioni
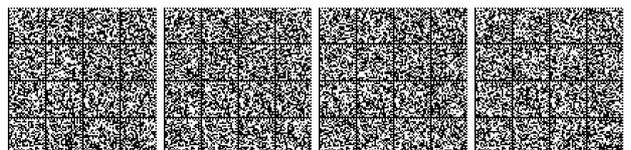
commerciali, comunque, dovrà essere espressamente specificato che il termine viene concordato tra le parti; inoltre, i termini dei pagamenti sono sospesi durante i periodi di carenze di disponibilità finanziarie non imputabili agli organi dell'Amministrazione;

13) determinazione di rigetto delle riserve: 180 giorni dalla data di approvazione del collaudo;

14) atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi del contratto: 180 giorni;

d) vendita di materiali della Difesa fuori uso: 180 giorni dalla pubblicazione del bando di gara per le procedure a evidenza pubblica ovvero dalla data della lettera di invito per le procedure in economia;

e) cessione di materiali della Difesa: 150 giorni dalla data di ricezione della richiesta;

f) prestiti di materiali della Difesa ad altre amministrazioni dello Stato e a privati al di fuori dei casi di pubblica calamità: 150 giorni dalla data di ricezione della richiesta;

g) autorizzazione a conferire con il Ministro della difesa o autorità delegata: 150 giorni;

h) autorizzazione a conferire con altre autorità di vertice: 120 giorni;

i) determinazione su istanze di patrocinio erariale: 90 giorni.

2. I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera *a)*, decorrono dalla data di pubblicazione del bando di gara; per i procedimenti di licitazione privata, nel caso di non pubblicazione del bando, il *dies a quo* coincide con la data della richiesta dell'offerta.

3. Gli ulteriori procedimenti *in materia* di sanità militare e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:

a) assegnazione ciclo di cure fangobalneotermali e inalatorie: 180 giorni;

b) assegnazione ciclo di cure idroponiche e complementari: 180 giorni;

c) approvazione convenzioni con medici civili quali membri per il collegio medico legale: 150 giorni;

d) autorizzazioni al rimborso spese di degenza, cura e concessioni protesi per infermità dipendenti da causa di servizio: 80 giorni;

e) approvazioni convenzioni mediante licitazione o trattativa privata con alberghi o stabilimenti con procedura accentrata: 180 giorni; il termine decorre dalla data di spedizione della lettera di invito, per licitazione privata, e dal giorno della richiesta dell'offerta, per la trattativa privata;

f) approvazioni convenzioni mediante licitazione o trattativa privata con alberghi o stabilimenti con procedura delegata: 180 giorni; il termine dalla data di ricezione della documentazione trasmessa da parte degli enti stipulanti;

g) emissione parere medico legale senza l'intervento del collegio medico legale: 90 giorni dalla data di ricezione della pratica medico legale;

h) emissione parere medico legale del collegio medico legale: 180 giorni dalla data di ricezione della pratica medico legale;

i) approvazione convenzioni con medici civili esterni alla Difesa per esigenze medico sanitarie e professionisti laureati: 180 giorni dalla data di individuazione del contraente da parte dell'ente stipulante;

l) autorizzazioni all'eccedenza di spesa per onoranze funebri: 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione;

m) autorizzazioni al rimborso di spese per assistenza medico legale: 120 giorni dalla data di ricezione della documentazione;

n) approvazione convenzioni con università e istituti di ricerca per l'effettuazione di indagine per la tutela della salute del personale militare: 150 giorni dalla data della proposta dell'ente da convenzionare.

4. Il termine indicato per i procedimenti di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)* decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello durante il quale l'interessato presenta la relativa domanda all'ente che lo amministra.

5. Gli ulteriori procedimenti di competenza della Direzione generale dei lavori e del demanio e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:

a) risarcimento danni da esercitazioni: 180 giorni;

b) erogazioni di contributi alle regioni oberate da vincoli e da attività militari, liquidazione indennizzi a privati e contributi ai comuni: 180 giorni;

c) concessioni di pascolo, sfalcio erba e sfruttamento agricolo per la manutenzione dei terreni in uso all'Amministrazione della difesa: 180 giorni;

d) concessione di suolo, di uso di aviorimesse e altri edifici in ambito aeroportuale e co-uso di beni immobili: 180 giorni.».

Note all'art. 2:

— Gli articoli 117, 118, 119 e 121, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, abrogati dal presente regolamento, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 dell'art. 2, recavano, rispettivamente:

«Direzione generale degli armamenti terrestri», «Direzione generale degli armamenti navali»,

«Direzione generale degli armamenti aeronautici», «Direzione generale della sanità militare».

— Per il testo dell'art. 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, si vedano le note all'art. 1.

11G0038

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 2010.

Proroga, ai sensi dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, della Commissione per l'assegnazione del vitalizio agli sportivi indigenti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 5 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonché alla soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi;

Visto l'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
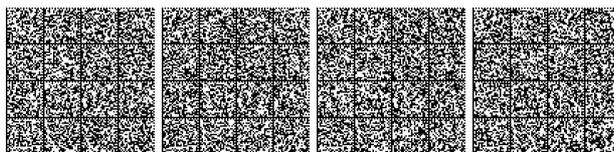
Visto l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Vista la legge 15 aprile 2003, n. 86, recante l'istituzione dell'assegno Giulio Onesti in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico ed in particolare l'art. 2 che prevede l'istituzione della «Commissione per l'assegnazione del vitalizio agli sportivi indigenti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 14 maggio 2007, n. 104, di riordino e conferma degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di politiche giovanili ed attività sportive a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Vista la relazione sull'attività svolta nel triennio 2007-2009 dalla Commissione per l'assegnazione del vitalizio agli sportivi indigenti trasmessa, in data 30 aprile 2010, dall'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la quale, conseguentemente, si valuta positivamente la perdurante utilità e si propone la proroga per un biennio;

Ritenuto che la Commissione per l'assegnazione del vitalizio agli sportivi indigenti, organismo operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non rientra nelle ipotesi di esclusione della proroga previste nel predetto art. 68, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008;

Preso atto delle specifiche professionalità e dei compiti estremamente tecnici attribuiti ai componenti della Commissione;

Rilevata dunque la necessità di provvedere alla conseguente proroga, per un biennio, della Commissione per l'assegnazione del vitalizio agli sportivi indigenti operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. La Commissione per l'assegnazione del vitalizio agli sportivi indigenti operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è ritenuta utile ed è prorogata per un biennio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. La partecipazione alla Commissione di cui al precedente comma è onorifica e può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto.

3. In sede di rinnovo della composizione dell'organismo di cui al comma 1, nel caso di designazione di nuovi componenti per i quali è prevista la stipula di un contratto, si applica l'art. 68, comma 2, ultima parte, del decreto-legge n. 112 del 2008 che prevede l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo.

4. La spesa della Commissione di cui al comma 1 è ridotta in misura tale da assicurare, unitamente alle riduzioni di spesa relative agli altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contenimento della spesa complessiva non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006. Per l'anno 2010, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 del citato art. 68 ed il 31 dicembre 2010.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 26 novembre 2010

p. *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 159

11A01759

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2010.

Assegnazione alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, di risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3864 del 31 marzo 2010 recante "Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244", con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad inter-

venti di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici;
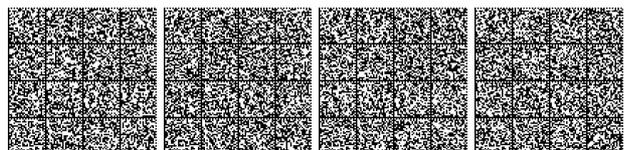
Vista la medesima ordinanza n. 3864/2010, che riporta nell'allegato 1, la ripartizione tra Regioni delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, a valere sulle riassegnazioni dell'annualità 2008 utilizzate dalle Regioni;

Vista la medesima ordinanza n. 3864/2010, che riporta nell'allegato 2, la ripartizione tra Regioni e Province Autonome delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, a valere sulle assegnazioni dell'annualità 2009 e sulle riassegnazioni dell'annualità 2008 non utilizzate dalle Regioni;

Visto il verbale della riunione in data 4 ottobre 2010 della Commissione mista costituita ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'OPCM 3728/2009 con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, rep. 3648 del 3 luglio 2009, nel quale vengono approvati i piani trasmessi dalle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, Toscana, Veneto, di cui quelli delle Regioni Campania, Molise, e Puglia con riserva, demandando al Dipartimento di Protezione Civile l'esame di congruenza delle integrazioni richieste;

Vista la nota della Regione Campania (lettera prot. 2010.0843125 del 20 ottobre 2010) con la quale la Regione rinuncia al finanziamento dell'intervento sulla scuola Elementare Oberdan di Napoli in quanto di proprietà mista;

Vista la comunicazione della Regione Molise (email del 6 ottobre 2010), con la quale è stata trasmessa l'integrazioni al piano, risultata congruente con quanto richiesto nel predetto verbale della Commissione mista;

Vista la comunicazione della Regione Puglia (lettera prot. 8561 del 6 ottobre 2010), con la quale sono state trasmesse le integrazioni al piano, risultate congruenti con quanto richiesto nel predetto verbale della Commissione mista;

Vista la comunicazione della Regione Sicilia (lettera prot. 46043 del 26 ottobre 2010), con la quale la Regione rinuncia al finanziamento dell'intervento sulla scuola Materna Centro in Galati Mamertino in quanto il Comune non è più in grado di garantire il previsto cofinanziamento;

Preso atto che la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Sardegna e la Regione Valle d'Aosta non hanno presentato il piano di interventi e che la Regione Liguria e la Provincia Autonoma di Bolzano hanno presentato il piano degli interventi oltre la data di scadenza;

Visto l'art. 3, comma 2, dell'OPCM 3728/08 che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero delle Infrastrutture, il ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono individuati, conformemente a quanto previsto nei piani predisposti dalle Regioni, gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo, ai sensi dell'art. 32-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto l'art. 3, comma 7, dell'OPCM 3728/08, secondo il quale, il parere della predetta Commissione mista, composta da qualificati rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, assolve anche l'obbligo di sentire i Ministeri competenti, previsto all'art. 3, comma 2 della stessa ordinanza;

Visto il verbale della riunione della Commissione Mista in data 4 ottobre 2010 in cui risultano presenti i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la comunicazione della Regione Lazio (lettera prot. D2/2S/05/229974 del 18 ottobre 2010), con la quale la Regione rinuncia all'intervento sulla Scuola Elementare Compre San Vincenzo nel Comune di Sora, finanziato per un importo di 236.000,00 Euro al numero 4 dell'allegato 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2010, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 2010, in quanto il Comune stesso non ha affidato l'incarico di progettazione nei tempi previsti;

Decreta:

Art. 1.

1. Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

2. A valere sulla quota di competenza delle Regioni di cui all'allegato 1 all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3864 del 31 marzo 2010, è assegnato alle Regioni Basilicata, Calabria, Lazio e Lombardia il finanziamento secondo lo schema riportato negli allegati da 1 a 5 al presente decreto.

3. A valere sulla quota di competenza delle Regioni di cui all'allegato 2 all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3864 del 31 marzo 2010, è assegnato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, il finanziamento secondo lo schema riportato negli allegati da 6 a 20 al presente decreto.

4. Le minori assegnazioni riportate negli allegati da 1 a 5 al presente decreto rispetto a quanto contenuto nell'allegato 1 all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3864 del 31 marzo 2010 restano nella disponibilità delle singole Regioni, per le stesse finalità previste dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Le minori assegnazioni riportate negli allegati da 6 a 20 al presente decreto rispetto a quanto contenuto nell'allegato 2 all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3864 del 31 marzo 2010 restano nella disponibilità delle singole Regioni, per le stesse finalità previste dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Le risorse di competenza delle Regioni di cui all'allegato 1 e 2 all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3864 del 31 marzo 2010 non contemplate dal presente decreto saranno riassegnate ad altre Regioni con successive ordinanze, ad eccezione delle risorse di competenza della Regione Campania di cui all'allegato 2 all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3864 del 31 marzo 2010, che restano nella disponibilità della Regione Campania, per le stesse finalità previste dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 2.

1. L'intervento sulla Scuola Elementare Compre San Vincenzo nel Comune di Sora, finanziato al numero 4 dell'allegato 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2010, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 2010, è annullato. Il relativo importo di 236.000,00 Euro resta nella disponibilità della Regione Lazio, per le stesse finalità previste dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Allegato 1 – Regione Basilicata

PIANO DEGLI INTERVENTI a valere sulle riassegnazioni utilizzate 2008 (Allegato 1 OPCM3864/2010)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1/R	PZ	Tito	Scuola Materna Rodari	Comune di Tito	€	25.755,74
				Totale	€	25.755,74

Allegato 2 – Regione Calabria

PIANO DEGLI INTERVENTI a valere sulle riassegnazioni utilizzate 2008 (Allegato 1 OPCM3864/2010)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1/R	KR	Mesoraca	Scuola Materna Pietrapiana	Comune di Mesoraca	€	82.499,60
				Totale	€	82.499,60

Allegato 3 – Regione Lazio

PIANO DEGLI INTERVENTI a valere sulle riassegnazioni utilizzate 2008 (Allegato 1 OPCM3864/2010)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1/R	RI	Leonessa	Scuola Villa Gizzi	Comune di Leonessa	€	116.160,00
				Totale	€	116.160,00

Allegato 4 – Regione Lombardia

PIANO DEGLI INTERVENTI a valere sulle riassegnazioni utilizzate 2008 (Allegato 1 OPCM3864/2010)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1/R	BS	Castelcovati	Scuola Primaria Via de Gasperi	Comune di Castelcovati	€	36.457,63
				Totale	€	36.457,63

Allegato 5 – Regione Sicilia

PIANO DEGLI INTERVENTI a valere sulle riassegnazioni utilizzate 2008 (Allegato 1 OPCM3864/2010)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1/R	AG	Caltabellotta	Scuola Elementare e media Viale XXIII Marzo	Comune di Caltabellotta	€	150.000,00
				Totale	€	150.000,00
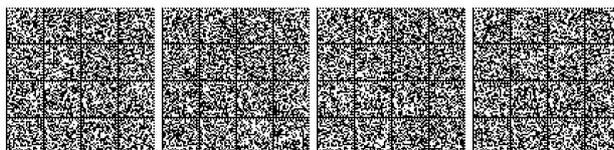
Allegato 6 – Regione Abruzzo

PIANO DEGLI INTERVENTI a valere sulle assegnazioni 2009 e sulle riassegnazioni non utilizzate 2008 (Allegato 2 OPCM3864/2010)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	AQ	Civitella Roveto	Scuola Materna Aldo Moro	Comune di Civitella Roveto	€	403.250,00
2	CH	Montenerodomo	Scuola Materna Statale	Comune di Montenerodomo	€	325.000,00
				Totale	€	728.250,00

Allegato 7 – Regione Basilicata

PIANO DEGLI INTERVENTI a valere sulle assegnazioni 2009 e sulle riassegnazioni non utilizzate 2008 (Allegato 2 OPCM3864/2010)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	MT	Gorgoglione	Scuola Materna in Via Aldo Moro	Comune di Gorgoglione	€	297.500,00
2	PZ	Pietragalla	Scuola Materna località Cappelluccia	Comune di Pietragalla	€	169.490,21
				Totale	€	466.990,21

Allegato 8 – Regione Calabria

PIANO DEGLI INTERVENTI a valere sulle assegnazioni 2009 e sulle riassegnazioni non utilizzate 2008 (Allegato 2 OPCM3864/2010)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	CZ	Catanzaro	Scuola Elementare Materna Viale Crotone	Comune di Catanzaro	€	200.000,00
2	CS	San Giovanni in Fiore	Scuola Media Via San Francesco	Comune di San Giovanni in Fiore	€	320.000,00
3	VV	Tropea	Scuola Materna Annunziata	Comune diTropea	€	280.000,00
4	CS	Belvedere Marittimo	Scuola Elementare località Marina	Comune di Belvedere Marittimo	€	249.484,44
5	CZ	Curinga	Scuola Media Via Prato S.Irene	Comune di Curinga	€	223.500,00
6	CS	Bisignano	Scuola Elementare Giardini Via dei Pioppi	Comune di Bisignano	€	150.000,00
7	CS	Altilia	Scuola Elementare Piazza Amantea	Comune di Altilia	€	72.855,27
				Totale	€	1.495.839,71
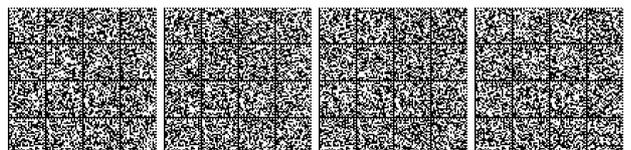
Allegato 9 – Regione Emilia Romagna

PIANO DEGLI INTERVENTI a valere sulle assegnazioni 2009 e sulle riassegnazioni non utilizzate 2008 (Allegato 2 OPCM3864/2010)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	BO	Castel del Rio	Scuola Elementare G. Verdi	Comune di Castel del Rio	€	490.141,98
2	BO	Monte San Pietro	Scuola dell'Infanzia Amola	Comune di Monte San Pietro	€	533.405,87
3	RN	Novafeltria	Scuola Media A. Battelli	Comune di Novafeltria	€	609.232,17
				Totale	€	1.632.780,02

Allegato 10 – Friuli Venezia Giulia

PIANO DEGLI INTERVENTI a valere sulle assegnazioni 2009 e sulle riassegnazioni non utilizzate 2008 (Allegato 2 OPCM3864/2010)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	UD	San Pietro al Natisone	Scuola Elementare Mazzini	Comune di San Pietro al Natisone	€	551.891,31
				Totale	€	551.891,31

Allegato 11 – Regione Lazio

PIANO DEGLI INTERVENTI a valere sulle assegnazioni 2009 e sulle riassegnazioni non utilizzate 2008 (Allegato 2 OPCM3864/2010)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	FR	Isola del Liri	Scuola Elementare Mazzini	Comune di Isola del Liri	€	920.000,00
2	FR	Arpino	Scuola Materna Paganelli	Comune di Arpino	€	382.500,00
3	FR	Sora	Scuola Elementare La Rocca	Comune di Sora	€	562.500,00
4	FR	Isola del Liri	Scuola Materna Stazione	Comune di Isola del Liri	€	231.075,00
				Totale	€	2.096.075,00

Allegato 12 – Regione Lombardia

PIANO DEGLI INTERVENTI a valere sulle assegnazioni 2009 e sulle riassegnazioni non utilizzate 2008 (Allegato 2 OPCM3864/2010)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	BS	Comezzano Cizzago	Scuola dell'Infanzia Moro Martinego	Comune di Comezzano Cizzago	€	350.000,00
2	BS	Barbariga	Scuola Primaria A. Manzoni	Comune di Barbariga	€	246.000,00
				Totale	€	596.000,00

Allegato 13 – Regione Marche

PIANO DEGLI INTERVENTI a valere sulle assegnazioni 2009 e sulle riassegnazioni non utilizzate 2008 (Allegato 2 OPCM3864/2010)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	AN	Belvedere Ostrense	Scuola Elementare Media	Comune di Belvedere Ostrense	€	598.970,00
2	MC	Macerata	ITC Gentili	Comune di Macerata	€	302.630,68
				Totale	€	901.600,68

Allegato 14 – Regione Molise

PIANO DEGLI INTERVENTI a valere sulle assegnazioni 2009 e sulle riassegnazioni non utilizzate 2008 (Allegato 2 OPCM3864/2010)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	CB	Baranello	Scuola Elementare Largo Zullo	Comune di Baranello	€	284.945,61
				Totale	€	284.945,61

Allegato 15 – Regione Piemonte

PIANO DEGLI INTERVENTI a valere sulle assegnazioni 2009 e sulle riassegnazioni non utilizzate 2008 (Allegato 2 OPCM3864/2010)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	TO	Perosa Argentina	Scuola Media Gouthier	Comune di Perosa Argentina	€	260.075,83
				Totale	€	260.075,83

Allegato 16 – Regione Puglia

PIANO DEGLI INTERVENTI a valere sulle assegnazioni 2009 e sulle riassegnazioni non utilizzate 2008 (Allegato 2 OPCM3864/2010)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	FG	Mattinata	Scuola Elementare Don Salvatore Principe. 1 lotto	Comune di Mattinata	€	562.500,00
2	FG	S. Marco in Lamis	Scuola Elementare San Domenico Savio. 1 lotto	Comune di S. Marco in Lamis	€	458.062,50
				Totale	€	1.020.562,50
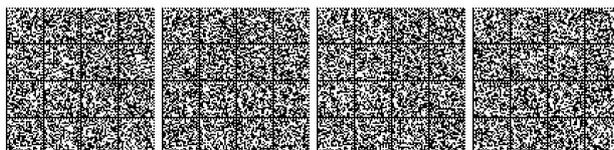
Allegato 17 – Regione Sicilia

PIANO DEGLI INTERVENTI a valere sulle assegnazioni 2009 e sulle riassegnazioni non utilizzate 2008 (Allegato 2 OPCM3864/2010)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	RG	Pozzallo	Scuola Elementare Rapisardi	Comune di Pozzallo	€	559.440,00
2	CT	Giarre	Scuola Materna del Calvario	Comune di Giarre	€	146.475,00
3	TP	Erice	Scuola Elementare Baden Powell	Comune di Erice	€	650.000,00
4	AG	Realmonte	Scuola Elementare Garibaldi	Comune di Realmente	€	150.000,00
5	ME	Antillo	Istituto comprensivo S. Teresa di Riva	Comune di Antillo	€	220.000,00
6	PA	Collesano	Scuola Materna Via R. Margherita	Comune di Collegano	€	289.000,00
7	ME	Sant'Alessio Siculo	Scuola ex elementare Piazza Zappalà	Comune di Sant'Alessio	€	330.750,00
8	PA	Cerda	Scuola Materna Via Vivirito	Comune di Cerda	€	135.000,00
				Totale	€	2.480.665,00

Allegato 18 – Regione Toscana

PIANO DEGLI INTERVENTI a valere sulle assegnazioni 2009 e sulle riassegnazioni non utilizzate 2008 (Allegato 2 OPCM3864/2010)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	MS	Bagnone	Istituto A. Pacinotti IPSIA	Comune di Bagnone	€	1.316.551,98
				Totale	€	1.316.551,98

Allegato 19 – Regione Umbria

PIANO DEGLI INTERVENTI a valere sulle assegnazioni 2009 e sulle riassegnazioni non utilizzate 2008 (Allegato 2 OPCM3864/2010)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	PG	Castiglione del Lago	Scuola Materna Piana	Comune di Castiglione del Lago	€	562.305,43
				Totale	€	562.305,43

Allegato 20 – Regione Veneto

PIANO DEGLI INTERVENTI a valere sulle assegnazioni 2009 e sulle riassegnazioni non utilizzate 2008 (Allegato 2 OPCM3864/2010)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	VI	Cismon del grappa	Scuola Elementare Media Ai Cavalieri di Vittorio Veneto	Comune di Cismon del grappa	€	175.000,00
2	TV	Sernaglia della Battaglia	Scuola Media inferiore I. Nievo	Comune di Sernaglia della Battaglia	€	178.070,07
3	TV	Pieve di Soligo	Scuola Elementare Don L. Milani	Comune di Pieve di Soligo	€	254.385,81
4	BL	Feltre	Scuola Materna Elementare O.Zasio	Comune di Feltre	€	254.385,81
5	TV	Montebelluna	Scuola Elementare G. Marconi	Comune di Montebelluna	€	127.192,90
6	TV	Montebelluna	Scuola Elementare A. Manzoni	Comune di Montebelluna	€	127.192,90
7	TV	Montebelluna	Biadene	Comune di Montebelluna	€	90.162,39
				Totale	€	1.206.389,88

11A01758

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Morterone e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati - rinnovati gli organi elettivi del Comune di Morterone (Lecco);

Vista la delibera n. 22 del 22 dicembre 2010, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole di sette consiglieri sui dodici assegnati all'ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Morterone (Lecco) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Eleonora Albano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Morterone (Lecco) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Antonella Invernizzi.

In data 1° dicembre 2010, sette consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 22 del 22 dicembre 2010 da sette componenti, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecco ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 29 dicembre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Morterone (Lecco) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Eleonora Albano.

Roma, 12 gennaio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A01518

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Rivolta d'Adda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Rivolta d'Adda (Cremona);

Considerato altresì che, in data 20 novembre 2010, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Rivolta d'Adda (Cremona) è sciolto.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rivolta d'Adda (Cremona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Lamberto Grillotti.

Il citato amministratore, in data 20 novembre 2010, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rivolta d'Adda (Cremona).

Roma, 12 gennaio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A01519

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2011.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 con cui veniva prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla sola normativa in materia ambientale, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2010 con cui è stata revocata la dichiarazione dello stato di emergenza;

Considerato che tale revoca è stata disposta non essendo stato comunicato tempestivamente dalla regione Pu-

glia il permanere dell'esigenza del mantenimento dello stato di emergenza;

Considerato che con la nota del Presidente della Regione Puglia del 29 dicembre 2010 è stata rappresentata nuovamente la necessità di fruire di un limitato ambito derogatorio dell'ordinamento giuridico vigente, al fine di consentire il completamento di tutti gli interventi finalizzati al definitivo ritorno nell'ordinario;

Ritenuto che, sia pure nella parte residua, permane una situazione di grave criticità ambientale nel territorio della regione Puglia che comporta l'autorizzazione a scaricare le acque reflue depurate sul suolo e nel sottosuolo;

Considerato che sono in via di ultimazione i lavori necessari all'adeguamento alla vigente normativa di rango comunitario di alcuni impianti di depurazione delle acque presenti nel territorio della regione Puglia;

Tenuto conto delle gravi ripercussioni di carattere sanitario ed ambientale derivanti dall'interruzione del servizio di depurazione delle acque;

Ravvisata, pertanto, la necessità di assicurare la prosecuzione del servizio di depurazione delle acque, in deroga alla normativa ambientale, nelle more del completamento degli interventi sugli impianti finalizzati al rilascio di un refluo rispondente alle qualità volute dal legislatore di adeguamento degli impianti;

Ritenuto quindi, che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2011

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è dichiarato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla sola normativa in materia ambientale, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A01569

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2011.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione di pericolo che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2007, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione di pericolo che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2010;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del 14 dicembre 2010 con cui il Presidente della Regione Liguria – Commissario delegato, nel trasmettere una relazione in ordine all'attività svolta per il superamento del contesto di criticità in questione, ha rappresentato l'esigenza di prorogare lo stato d'emergenza per il completamento delle iniziative programmate per fronteggiare l'emergenza in atto;

Considerato che sono tuttora in corso le attività, in deroga alla normativa vigente, finalizzate alla realizzazione degli interventi diretti alla rimozione della grave situazione di criticità idraulico - viabilistica che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla;

Considerata l'esigenza di prevedere un'ulteriore proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi occorrenti per il definitivo rientro nell'ordinario;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2011

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione di pericolo che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A01570
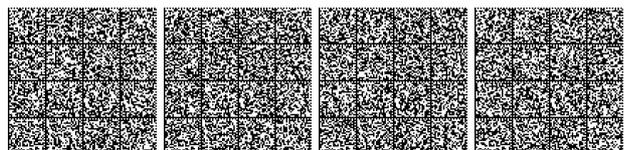
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 gennaio 2011.

Decadenza della società Agenzia Ippica Raffaello S.r.l. dalla concessione n. 1446 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 1998, n. 169.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 1998, n. 169, concernente le norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto interdirigenziale n. 2006/16109/Giochi/UD del 16 maggio 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli;

Vista la convenzione di concessione n. 1446 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli da parte della Società AGENZIA IPPICA RAFFAELLO S.r.l. nei locali siti in PESCARA (PE), VIA RAFFAELLO SANZIO, 123

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'art. 13, comma 2, della citata convenzione il quale stabilisce che "Il concessionario ha facoltà di prestare la garanzia, purché nelle forme previste al comma 1, per un periodo pari a tre anni, con validità di un ulteriore anno rispetto al triennio e con il conseguente obbligo di sostituirla, entro i sei mesi precedenti la fine del triennio, con una nuova garanzia avente validità analoga.";

Visto l'art. 13, comma 8, della citata convenzione il quale stabilisce che "Qualora l'ammontare delle garanzie si dovesse ridurre, per effetto di quanto disposto dalla convenzione di concessione, il concessionario è tenuto a reintegrarlo entro e non oltre il termine di quindici giorni, decorrente dal momento in cui AAMS rende nota al concessionario l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione, nel termine suddetto, la concessione è soggetta a provvedimento di decadenza.";

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *d)*, della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche "nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonché dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa";

Considerato che la garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione aveva validità fino al 6 ottobre 2010;

Vista la nota prot. n. 2010/18401/Giochi/SCO del 27 maggio 2010 con la quale il predetto Concessionario è stato invitato alla estensione del periodo di validità della stessa;

Vista la nota prot. n. 2010/18342/Giochi/SCO del 27 maggio 2010 con la quale il predetto Concessionario è stato invitato alla regolarizzazione della rilevante esposizione debitoria presentata dalla concessione n. 1446, allegando copia dei prospetti contabili;

Vista la nota prot. n. 2010/27693/Giochi/SCO del 12 agosto 2010 con la quale il predetto Concessionario è stato invitato al reintegro della garanzia a seguito della escussione totale avvenuta con nota n. 24227 dell'8 luglio 2010 da parte del competente Ufficio Regionale Marche Abruzzo Molise – sezione distaccata di Pescara, la quale recupera solo parzialmente il debito presentato dal concessionario;

Vista la nota prot. n. 2010/31079/Giochi/SCO del 17 settembre 2010 con la quale, non essendo pervenuta nessuna delle documentazioni richieste, è stato comunicato al predetto Concessionario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della legge 8 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione e distacco del collegamento con il Totalizzatore nazionale dal giorno 20 settembre 2010, prevista dai citati articoli 13 e 17;

Considerato che il Concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha adempiuto a nessuna delle richieste sopra indicate e non ha fornito alcuna giustificazione;

Dispone

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:

della convenzione di concessione n. 1446 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli stipulata con la società AGENZIA IPPICA RAFFAELLO S.r.l., con sede legale in VIA RAFFAELLO SANZIO, 123 - PESCARA (PE), operante nel comune di PESCARA (PE), VIA RAFFAELLO SANZIO, 123.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il direttore: TAGLIAFERRI

11A01926
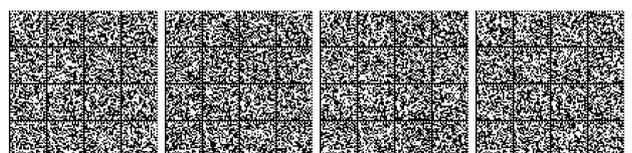
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Judith Ladurner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in dermatologia e venerologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 26 novembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Judith Ladurner nata a Merano (Bolzano) - Italia, il giorno 10 febbraio 1970, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärztin für Haut - und Geschlechtskrankheiten» rilasciato in data 19 settembre 2007 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista di dermatologia e venerologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachärztin für Haut - und Geschlechtskrankheiten» rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria, in data 19 settembre 2007 alla sig.ra Judith Ladurner, nata a Merano (Bolzano) - Italia, il giorno 10 febbraio 1970, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in dermatologia e venerologia.

Art. 2.

La sig.ra Judith Ladurner già iscritta all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in dermatologia e venerologia previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01267

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Luca Corneli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 14 ottobre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Luca Corneli nato a Roma (Italia) il giorno 12 dicembre 1981, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di licenciado en odontologia rilasciato in data 3 settembre 2010 dalla Universidad Europea de Madrid - Spagna, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di licenciado en odontologia rilasciato dalla Universidad Europea de Madrid - Spagna, in data 3 settembre 2010 al sig. Luca Corneli, nato a Roma (Italia), il giorno 12 dicembre 1981, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Luca Corneli è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01268

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 gennaio 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione del Verbano Cusio Ossola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Visto l'art. 410 c.p.c., come modificato dall'art. 31, comma 1, legge 4 novembre 2010, n. 183;

Dato atto che sulla scorta della nota MLPS del segretario generale prot.3428 del 25 novembre 2010 e della circolare MLPS n.14 dell'11 gennaio 1995 si è provveduto a individuare le Organizzazioni e le Associazioni maggiormente rappresentative sulla base dei dati forniti da queste ultime (numero degli iscritti/associati, numero dei contratti collettivi sottoscritti, numero delle conciliazioni sottoscritte);

Decreta:

È istituita la commissione provinciale di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro del Verbano Cusio Ossola per le controversie individuali di lavoro, composta come segue:

direttore della direzione provinciale del lavoro del Verbano Cusio Ossola o suo delegato: presidente.

Membri effettivi

Dott. JOLITA Massimo	Nato a Verbania il 01/06/1963	Unione Industriali	rappresentante dei datori di lavoro - membro effettivo
Rag. PUGNO Silvana	Nata a Borgo Vercelli il 20/07/1949	Associazione Piccole e Medie Industrie API	rappresentante dei datori di lavoro - membro effettivo
Rag. BELTRAMI Daniele	Nato a Verbania il 19/08/1967	Confartigianato	rappresentante dei datori di lavoro - membro effettivo
Sig.ra FRATTONI Barbara	Nata a Domodossola il 11/06/1972	Confcommercio	rappresentante dei datori di lavoro - membro effettivo

Sig. BELTRAMI Gianpiero	Nato a Omegna il 07/01/1934	OO.SS.CISL	rappresentante dei lavoratori - membro effettivo
Sig. GALIZZI Dario	Nato a Bergamo il 05/09/1960	OO.SS. UIL	rappresentante dei lavoratori - membro effettivo
Sig. GIRELLI Ottorino	Nato a Gambara il 02/09/1947	OO.SS. CGIL	rappresentante dei lavoratori - membro effettivo
Sig. BELTRAMI Giambattista	Nato a Omegna il 07/12/1950	OO.SS. CISL	rappresentante dei lavoratori - membro effettivo

Membri supplenti

Sig. LAGOSTINA Patrizia	Nata a Verbania il 06/10/1967	CNA	rappresentante datori di lavoro - membro supplente
Sig. RAVIZZOTTI Giuseppe	Nato a Vaprio d'Agogna il 17/03/1955	Coldiretti	rappresentante datori di lavoro - membro supplente
Sig. BOVIO Raffaella	Nato a Novara il 09/07/1974	Confagricoltura	rappresentante datori di lavoro - membro supplente

Sig.ra TROIANI Maria Rosa	Nata a Milano il 15/05/1952	OO.SS. CISL Funzione Pubblica	rappresentante dei lavoratori - membro supplente
Sig. CALO' Michele	Nato a Grottaglie il 07/08/1961	OO.SS. UIL	rappresentante dei lavoratori - membro supplente

È fatta riserva di nominare i membri supplenti mancanti non appena ne saranno comunicate le generalità dalle rispettive Organizzazioni/Associazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Omegna, 14 gennaio 2011

Il direttore provinciale: SERINA

11A01298

DECRETO 18 gennaio 2011.

Costituzione della commissione provinciale di conciliazione di Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VARESE

Vista la legge 4 novembre 2010 n. 183 - pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 243/L alla *Gazzetta Ufficiale* del 9 novembre 2010 ed in vigore dal 24 novembre 2010;

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 31 della predetta legge 4 novembre 2010 n. 183;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Segretariato Generale - prot. n. 11/I/0003428/MA002.A001 del 25 novembre 2010, con la quale vengono fornite alle articolazioni territoriali le prime indicazioni operative nella fase transitoria, connesse all'attuazione di quanto disposto dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183 ed in particolare la precisazione che:

Le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Datoriali maggiormente rappresentative a livello territoriale di cui al terzo comma dell'art. 410 codice di procedura civile andranno "temporaneamente individuate secondo i criteri già forniti da questo Ministero con Circolare n. 14 dell'11 gennaio 1995 a proposito della ricostituzione dei Comitati Provinciali INPS";

Vista la citata Circolare n. 14 prot. n. 12035 dell'11 gennaio 1995, con la quale sono state fornite indicazioni per la determinazione del grado di rappresentatività, individuando quali criteri di valutazione:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole associazioni ed organizzazioni sindacali, da rilevarsi sulla base dei dati dalle stesse forniti;

2) ampiezza e diffusione territoriale delle strutture organizzative sul piano provinciale;

3) attività di tutela di interessi individuali e collettivi, con particolare riferimento alla contrattazione collettiva.

Considerato che, per la brevità del termine entro cui procedere all'adozione del Decreto Direttoriale di costituzione della nuova Commissione Provinciale di Conciliazione e per l'esigenza di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la valutazione della maggiore rappresentatività a livello territoriale è stata operata sulla base degli elementi informativi acquisiti per la ricostituzione del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Varese;

Tenuto conto degli elementi di valutazione in possesso della Direzione Provinciale del Lavoro di Varese, relativi all'attività di conciliazione delle controversie individuali di lavoro esperite dalla Commissione Provinciale di Conciliazione, istituita presso la stessa Direzione ed alla trattazione delle vertenze di lavoro conciliate in sede sindacale, con successivo deposito del verbale presso la Direzione Provinciale del Lavoro;

Considerato che dalle risultanze della predetta indagine di rappresentatività a livello territoriale sono confermati, quali settori produttivi più significativi della Provincia di Varese, quelli dell'industria, commercio/servizi, artigianato ed agricoltura;

Visto che, dalle risultanze degli atti istruttori e dalla conseguenti valutazioni comparative, risultano maggiormente rappresentative a livello territoriale le OO.SS. dei lavoratori C.G.I.L. – C.I.S.L. – U.I.L. e le Associazioni Datoriali Unione degli Industriali della Provincia di Varese/CONFINDUSTRIA – Unione delle Associazioni Commercianti della Provincia di Varese/CONFCOMMERCIO – Associazione Artigiani della Provincia di Varese/CONFARTIGIANATO - CONFAGRICOLTURA;

Viste le richieste di designazione di questa Direzione Provinciale del Lavoro del 28 dicembre 2010 e le comunicazioni di designazione dei componenti effettivi e supplenti pervenute dalle seguenti Associazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali:

UNIVA/Confindustria prot. 20 RC/mm del 3 gennaio 2011;

Associazione Artigiani/Confartigianato Varese prot. 03 gdm/MC del 5 gennaio 2011;

UNIASCOM/Confcommercio Varese prot. 453 del 30 dicembre 2010;

Confagricoltura Varese prot. 8 Direzione dell'11 gennaio 2011;

C.G.I.L. Varese del 30 dicembre 2010;

C.I.S.L. Varese del 14 gennaio 2011;
U.I.L. Varese prot. 202/AA/is del 29 dicembre 2010;

Decreta:

La costituzione della Commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Varese, composta come segue:

PRESIDENTE	DIRETTORE della Direzione Provinciale del Lavoro o suo delegato	
DATORI DI LAVORO	COMPONENTE EFFETTIVO	COMPONENTE SUPPLENTE
Confindustria	Dott. Raffaele Ghezzi	Dott. Luciano Radaelli
Confcommercio	Dott. Lino Gallina	Sig.ra Maria Martignoni
Confartigianato	Dott. Giuseppe Aletti Alemagna	Dott. Giulio Di Martino
Confagricoltura	Sig.ra Cristina Buso	Dott. Giuliano Bossi
LAVORATORI	COMPONENTE EFFETTIVO	COMPONENTE SUPPLENTE
C.G.I.L.	Sig. Roberto Molinari	Sig. Antonio Ciraci
C.G.I.L.	Dott. Frank Garrì	Dott. Mario Rossi
C.I.S.L.	Sig Carmelo Gioeli	Sig. Benito Gasparetto
U.I.L.	Sig. Antonio Massafra	Dott. Giovanni Infortuna

Avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 41 del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, in alternativa, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla medesima pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Varese, 18 gennaio 2011

Il direttore provinciale ad interim*:* CAMPI

11A01757

DECRETO 20 gennaio 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione di Catanzaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto il decreto n. 92/77 del 18 novembre 1977 con cui è stata costituita la Commissione provinciale di conciliazione;

Vista la legge n. 183 del 4 novembre 2010 che all'art. 31 prevede la ricostituzione dell'Organo Collegiale in questione tenendo con della rappresentatività sindacale a livello territoriale;

Visti gli artt. 410 e 413 del c.p.c,;

Vista la nota prot. DFP 56651 P-1.2.3.3 del 21 dicembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che fornisce delucidazioni i fini della costituzione della nuova Commissione di conciliazione;

Considerate le notizie fornite in merito dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e le designazioni fatte dalle stesse;
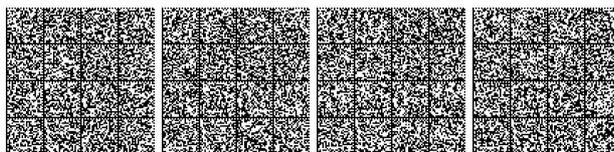
Decreta:

È ricostituita, nella Provincia di Catanzaro, presso la competente direzione provinciale del lavoro, la Commissione provinciale di conciliazione, composta per come segue;

Presidente: il dirigente della D.P.L. o un suo delegato;

Membri effettivi in rappresentanza dei lavoratori: avv. Elisabetta Fruci (CGIL), sig. Alberto Tommaso (CISL), dott. Alfredo Barbaro (UIL);

Membri supplenti in rappresentanza dei lavoratori: dott. Angelo Carlei (CGIL), sig. ra Agosto Federica (CISL), sig. Giuseppe Mungo (UIL);

Membri effettivi in rappresentanza dei datori di lavoro: dott. Stefano Corea (Confindustria), rag. Muleo Vitaliano (Confcommercio), dott. Franco Bomba (Confagricoltura), dott. Mostaccioli Raffaele (Confartigianato):

Membri supplenti in rappresentanza dei datori di lavoro: avv. Dario Lamanna (Confindustria), dott. Gregoriano Antonio (Confcommercio), sig.ra Ida Giglio (Confagricoltura), geom. Pullano Francesco (Confartigianato).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 20 gennaio 2011

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

11A01297

DECRETO 28 gennaio 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «SO.R.E.M. S.r.l.». (Decreto n. 56558).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 7 dicembre 2010, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società SO.R.E.M. Srl, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1° dicembre 2010, in favore di un numero massimo di 94 lavoratori della società di cui trattasi, di cui 69 piloti dell'unità di Ciampino (Roma) e 25 assistenti di terra dell'unità di Ciampino (Roma);

Vista l'istanza con la quale la società SO.R.E.M. Srl, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 1° dicembre 2010 al 31 maggio 2011, in favore di un numero massimo di 94 lavoratori della società di cui trattasi, di cui 69 piloti dell'unità di Ciampino (Roma) e 25 assistenti di terra dell'unità di Ciampino (Roma);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 31 maggio 2011, in favore di 498 lavoratori dipendenti dalla società SO.R.E.M. Srl, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 25 marzo 2010, in favore di un numero massimo di 94 lavoratori della società SO.R.E.M. Srl, di cui:

69 piloti dell'unità di Ciampino (Roma) - matricola INPS: 2303036988;

25 assistenti di terra dell'unità di Ciampino (Roma) - matricola INPS: 2303037099,

per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 31 maggio 2011.

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro.

Art. 4.

La società SO.R.E.M. Srl è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il Ministro: SACCONI

11A01760
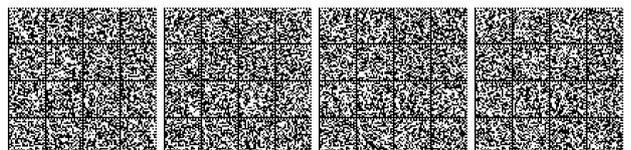
DECRETO 28 gennaio 2011.

Concessione del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni, per i dipendenti della società «San Srl». (Decreto n. 56559).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 7 dicembre 2010, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società SAN Srl, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 129 unità lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dal 9 dicembre 2010;

Vista l'istanza con la quale la società SAN S.r.l., ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 129 unità lavorative per il periodo dal 9 dicembre 2010 all'8 giugno 2010;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 129 unità lavorative, per il periodo dal 9 dicembre 2010 all'8 giugno 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 129 unità lavorative, della società SAN Srl, per il periodo dal 9 dicembre 2010 all'8 giugno 2011, unità di: Orio al Serio (Bergamo); Genova; Lamezia Terme (Catanzaro); Forlì (Forlì-Cesena); Montichiari (Brescia); San Giovanni a Teatino (Chieti); Ciampino (Roma).

Matricola INPS: 2303024866.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il Ministro: SACCONI

11A01761

DECRETO 28 gennaio 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «Air Vallée Spa». (Decreto n. 56561).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 26 novembre 2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Air Vallée S.p.a., nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 1o dicembre 2009, in favore di un numero massimo di 27 lavoratori della società di cui trattasi;

Visto il decreto n. 50184 del 22 febbraio 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 25 lavoratori dipendenti dalla società Air Vallée S.p.a., unità in Aosta (13 lavoratori), Torino (11 lavoratori) e Gorizia (1 lavoratore), per il periodo dal 1o dicembre 2009 al 31 maggio 2010;

Visto il decreto n. 53553 del 4 agosto 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 21 lavoratori dipendenti dalla società Air Vallée S.p.a., unità in Aosta (9 lavoratori), Torino (11 lavoratori) e Gorizia (1 lavoratore), per il periodo dal 1o giugno 2010 al 30 novembre 2010;

Vista l'istanza con la quale la società Air Vallée S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 1o dicembre 2010 al 31 maggio 2011, in favore di 20 lavoratori dipendenti presso le sedi di Aosta (9 lavoratori), Torino (10 lavoratori) e Gorizia (1 lavoratore);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1o dicembre 2010 al 31 maggio 2011, in favore di 20 lavoratori dipendenti dalla società Air Vallée S.p.a., ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;
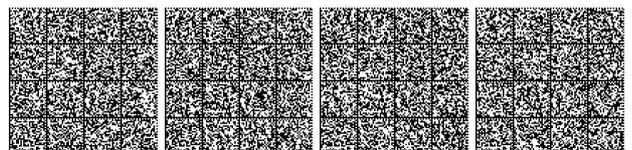
Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 26 novembre 2009, in favore di 20 lavoratori dipendenti dalla società Air Vallée S.p.a., unità in Aosta (9 lavoratori), Torino (10 lavoratori) e Gorizia (1 lavoratore), per il periodo dal 1o dicembre 2010 al 31 maggio 2011.

Matricola INPS: 0401149302 /0401121229/81377330 11/3501794449.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società Air Vallée S.p.a. è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il Ministro: SACCONI

11A01762

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 novembre 2010.

Modificazioni ed integrazioni al Programma degli interventi per Roma Capitale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante: «Interventi per Roma, Capitale della Repubblica»;

Visto il Programma degli interventi per Roma Capitale approvato con decreto ministeriale 1° marzo 1992 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'art. 10, comma 5, che trasferisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi;

Vista la Delibera dell'Assemblea Capitolina n.6 del 18 ottobre 2010;

Visto il verbale della seduta della Commissione di Roma Capitale del 19 ottobre 2010, con il quale è stata approvata, tra l'altro, la Delibera suddetta;

Visto in particolare la relazione illustrativa della Direzione generale per l'Edilizia Statale e per gli Interventi Speciali allegata al richiamato verbale;

Ritenuto di approvare le variazioni del titolo degli interventi, nonché le aggregazioni e le disaggregazioni,di cui all'allegato A;

Ritenuto di acquisire nella disponibilità della Commissione le minori occorrenze finanziarie derivanti da economie di gara e/o stanziamento, degli interventi tutti contenuti nell'allegato B;

Ritenuto di destinare la somma, complessivamente riveniente dalle riduzioni operate per ribassi d'asta, per riduzioni di stanziamento, per minori occorrenze finanziarie, al finanziamento per il completamento degli altri interventi ricompresi nell'allegato C;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti modificazioni ed integrazioni del Programma degli interventi per Roma capitale, così come definite nel verbale della Commissione per Roma capitale nella seduta del 19 ottobre 2010;

Le modifiche di titolo ed aggregazioni di interventi di cui all'Allegato A, dando atto che non comportano variazioni complessive di oneri finanziari;

Le riduzioni di stanziamento anche per economie di gara, minori occorrenze finanziarie e per rimodulazioni degli interventi di cui all'Allegato B nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, per un importo complessivo di € 23.734.935,10;

La ripartizione a favore degli interventi compresi nell'Allegato C, delle somme rinvenienti da riduzioni di stanziamento, minori occorrenze finanziarie e rimodulazioni, di cui al precedente punto pari a complessivi € 23.734.935,10;

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2010

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2010

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 10, foglio n. 34
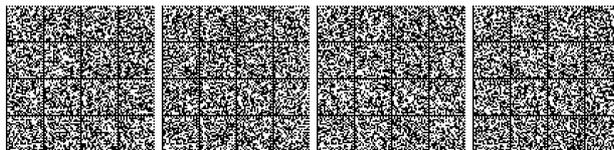
All. A

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale
Modifiche del titolo ed aggregazioni

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	

a1.1.1.1	Comune di Roma	Progettazione e realizzazione degli interventi previsti nei comprensori direzionali Pietralata, Tiburtino e Centocelle-Quadraro, in attuazione degli strumenti esecutivi approvati, nonché di altri interventi per l'avvio dello SDO	

Modifica titolo in:

a1.1.1.1	Comune di Roma	Progettazione e realizzazione degli interventi previsti nei comprensori direzionali Pietralata, Tiburtino e Centocelle-Quadraro e Casilino, in attuazione degli strumenti esecutivi approvati	

b3.3.1	Comune di Roma	Parco lineare delle Mura tratto Porta S.Sebastiano – Porta S. Paolo	
c3.2.19	Comune di Roma	Riqualificazione Ambito Strategico Mura Aureliane	

Aggregati in:

b3.3.1	Comune di Roma	Parco lineare delle Mura tratto Porta S.Sebastiano – Porta S. Paolo	

c3.1.17.3	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	Riqualificazione funzionale della Piazza di Porta Pia e del sottostante manufatto per la realizzazione di un parcheggio interrato	

Modifica titolo in:

c3.1.17.3	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	Riqualificazione funzionale della Piazza di Porta Pia: rilievi e sondaggi	
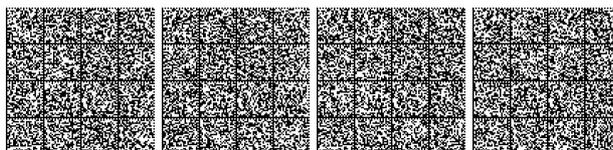
All. B

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Definanziamenti per rimodulazioni (Euro)

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	Riduzione
c3.1.17.3	Ministero delle Infrastrutture e Trasporti	Riqualificazione funzionale della Piazza di Porta Pia e del sottostante manufatto per la realizzazione di un parcheggio interrato	€ 6.000.000,00
c3.1.17.4	Ministero delle Infrastrutture e Trasporti	Ristrutturazione delle sedi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e loro adeguamento	€ 940.000,00
c3.1.8	Provincia di Roma	Recupero e restauro palazzo Valentini 3° stralcio funzionale	€ 944.640,22
c3.1.22	Provincia di Roma	Roma, Villa Altieri : Palazzo della Cultura e della memoria storica	€ 874.931,20
d1.38.3	Comune di Roma	Progettazione e realizzazione Via Gabina e connessioni viarie locali	€ 12.800.000,00
b.1.5.3.3	Ministero BB.AA.CC	Caserma Lamarmora - Adeguamento sede uffici ICCROM	€ 60.587,29
b1.2.12.2	Ministero BB.AA.CC	Palazzo Nardini - Prosecuzione restauro	€ 148.057,36
b1.2.27	Ministero BB.AA.CC	Compendio museale Villa Giulia e Villa Poniatowski	€ 210.832,93
b1.1.56.1	Ministero BB.AA.CC	Arsenale Pontificio - Prosecuzione restauro	€ 144.519,34
b.1,1.23.1	Ministero BB.AA.CC	Chiesa di S. Agostino	€ 100.934,37
b1.1.57	Ministero BB.AA.CC	Chiesa di S. Prisca	€ 72.855,75
b1.2.24.1	Ministero BB.AA.CC	Palazzo Baldassini	€ 27.612,12
b1.1.49.1	Ministero BB.AA.CC	San Lorenzo fuori le mura - restauro	€ 77.610,18
b1.2.14.4.6.2	Ministero BB.AA.CC	villa Farnesina - scavi e restauro giardino rinascimentale*	€ 195.291,67
e3.2.10	Ministero BB.AA.CC	Galleria Nazionale Arte Moderna*	€ 82.495,67
b1.7.16	Ministero BB.AA.CC	Ostia Antica - Roma Sistemazione del Lapidario Monumentale	€ 1.054.567,00
		TOTALE	€ 23.734.935,10

All. C

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Assegnazione fondi nuovi interventi e/o integrazioni (Euro)

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	Assegnazioni
b1.1.56.1	Ministero BB.AA.CC	Arsenale Pontificio - Prosecuzione restauro	€ 1.120.796,68
b1.2.29*	Ministero BB.AA.CC	Museo degli strumenti musicali	€ 1.054.567,00
c3.1.8	Provincia di Roma	Recupero e restauro palazzo Valentini 3° stralcio funzionale	€ 944.640,22
c3.1.22	Provincia di Roma	Roma, Villa Altieri : Palazzo della Cultura e della memoria storica	€ 874.931,20
c3.1.17.3	Ministero Infrastrutture e Trasporti	Riqualificazione funzionale della Piazza di Porta Pia: rilievi e sondaggi	€ 169.103,40
c3.1.17.5*	Comune di Roma	Riqualificazione funzionale della Piazza di Porta Pia: realizzazione	€ 1.600.000,00
c3.1.17.6*	Ministero Infrastrutture e Trasporti	Centro Superiore ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi	€ 160.000,00
c3.1.19	Provveditorato OO.PP: per il Lazio	Caserma dei Corazzieri "A.N. Sanfront" Restauro facciate su via S. Nicola da Tolentino	€ 510.896,60
c3.1.30.2*	Provveditorato OO.PP: per il Lazio	Lavori di realizzazione parcheggio e magazzini per il museo MAXXI	€ 3.500.000,00
c1.5.1.1*	Comune di Roma	Modello gestionale per la messa in sicurezza e la valorizzazione del Tevere	€ 1.000.000,00
c2.4.2.19	Comune di Roma	Realizzazione della città dello Sport a Tor Vergata	€ 10.000.000,00
a1.1.1.3	Comune di Roma	Progettazione e realizzazione degli interventi previsti nei comprensori direzionali Pietralata, Tiburtino e Centocelle-Quadraro, in attuazione degli strumenti esecutivi approvati - Parco Centocelle	€ 2.800.000,00
		TOTALE	€ 23.734.935,10

* Nuovi interventi inseriti

11A01764
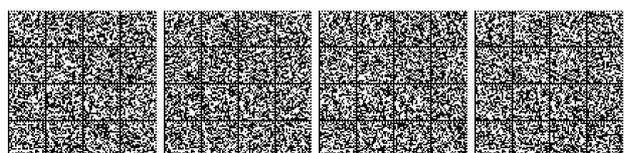
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 gennaio 2011.

Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso per l'annata agraria 2010/2011.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso e l'art. 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante modificazioni alla predetta legge;

Visto il parere favorevole dell'Ente nazionale risi all'adozione delle allegate tabelle di denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, sulla base delle determinazioni assunte dai rappresentanti dell'intera filiera di settore;

Ritenuto che il provvedimento, concernente la determinazione della denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e la loro attribuzione al gruppo di appartenenza previsto dalla sopra citata legge 18 marzo 1958, n. 325, è di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con l'indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti afferenti all'annata agraria 2010/2011, sono riportate, ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, nelle tabelle annesse al presente decreto.

2. Le nuove varietà di risone, da inserire nell'allegato A, a partire dall'annata agraria 2011/2012, devono rispettare i parametri di classificazione della denominazione di vendita, di cui allegato F del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2011

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
GALAN

Il Ministro dello sviluppo economico
ROMANI

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2011

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 86.

ALLEGATO *A*

DENOMINAZIONE DELLE VARIETA' DI RISONE
E DELLE CORRISPONDENTI VARIETA' DI RISO
E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA

RISO ITALIANO

RISONE	RISO
Gruppo Comune o Originario	**Gruppo Comune o Originario**
AMBRA BALILLA BRIO CENTAURO CIGALON ELIO MARTE PERLA SELENIO SP 55	ORIGINARIO o AMBRA o BALILLA o BRIO o CENTAURO o CIGALON o ELIO o MARTE o PERLA o SELENIO o SP 55
CRIPTO	CRIPTO
Gruppo Semifino	**Gruppo Semifino (1)**
ARCO ALPE FLIPPER LIDO ROSA MARCHETTI SARA SAVIO	ARCO o ALPE o FLIPPER o LIDO o ROSA MARCHETTI o R.M. o SARA o SAVIO
ARGO PADANO (BAHIA)	ARGO o PADANO
VIALONE NANO	VIALONE NANO
VENERE	VENERE
Gruppo Fino	**Gruppo Fino (1)**
ALICE ARIETE ASSO AUGUSTO BRAVO CRESO CARMEN DELFINO DRAGO ERCOLE EUROPA EUROSIS LOTO NEMBO OPALE RIBE (EURIBE) RODEO SCIROCCO SISR215 TEJO	ALICE o ARIETE o ASSO o AUGUSTO o BRAVO o CRESO o CARMEN o DELFINO o DRAGO o ERCOLE o EUROPA o EUROSIS o LOTO o NEMBO o OPALE o RIBE (EURIBE) o RODEO o SCIROCCO o SISR215 o TEJO

Gruppo Fino	**Gruppo Fino (1)**
AIACE	AIACE
POSEIDONE	POSEIDONE
S. ANDREA	S. ANDREA
SAMBA	SAMBA
Gruppo Superfino	**Gruppo Superfino (1)**
ARBORIO VOLANO	ARBORIO o VOLANO
BALDO BIANCA ELBA GALILEO ROMA	BALDO o BIANCA o ELBA o GALILEO o ROMA
CARNAROLI KARNAK	CARNAROLI o KARNAK
ALBATROS ARSENAL ELLEBI EOLO GLADIO LIBERO MERCURIO SATURNO SCUDO SPRINT THAIBONNET	ALBATROS o ARSENAL o ELLEBI o EOLO o GLADIO o LIBERO o MERCURIO o SATURNO o SCUDO o SPRINT o THAIBONNET
APOLLO ASIA FRAGRANCE GANGE GIANO	APOLLO o ASIA o FRAGRANCE o GANGE o GIANO

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della Legge 18/3/1958 n° 325 modificato dall'art. 2 della Legge 5/6/1962 n° 586 di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.

ALLEGATO *B*

DENOMINAZIONE
DELLE VARIETA' DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETA' DI RISO
E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA

RISO ESTERO (*)

RISONE	RISO
Gruppo Comune o Originario	**Gruppo Comune o Originario**
CALORO CHACARERO CODY COLUSA 1600 SABINI YABANI YAMANI	CALORO o CHACARERO o CODY o COLUSA 1600 o SABINI o YABANI o YAMANI
Gruppo Semifino	**Gruppo Semifino (1)**
501 ARKROSE BLUEROSE CALROSE GULFROSE MAGNOLIA NATO ZENITH	501 o ARKROSE o BLUEROSE o CALROSE o GULFROSE o MAGNOLIA o NATO o ZENITH
Gruppo Fino	**Gruppo Fino (1)**
BELLE PATNA BLUEBELLE BLUEBONNET CENTURY PATNA DAWN LEBONNET NIRA PATNA GRAIN REXORO SELEZIONE 406 STARBONNET TORO	BELLE PATNA o BLUEBELLE o BLUEBONNET o CENTURY PATNA o DAWN o LEBONNET o NIRA o PATNA GRAIN o REXORO o SELEZIONE 406 o STARBONNET o TORO
---------------------------	---------------------------
Gruppo Fino	**Gruppo Fino (1)**
AGULHA FORTUNA PEROLA	AGULHA o FORTUNA o PEROLA
---------------------------	---------------------------
ALICOMBO MACALIOCA VARY LAVA	ALICOMBO o MACALIOCA o VARY LAVA
---------------------------	---------------------------
ARLESIENNE INRA 68/2 o DELTA	ARLESIENNE o INRA 68/2 o DELTA
---------------------------	---------------------------
SIAM PATNA	SIAM PATNA
---------------------------	---------------------------
BAROE-BRAND	BAROE-BRAND
---------------------------	---------------------------
LUNGO SURINAM	LUNGO SURINAM
---------------------------	---------------------------
BASMATI	BASMATI
---------------------------	---------------------------
JASMIN	JASMIN
---------------------------	---------------------------

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della Legge 18/3/1958 n° 325 modificato dall'art. 2 della Legge 5/6/1962 n° 586 di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.

(*) Qualora il riso importato presenti le stesse caratteristiche delle varietà italiane, previste in un determinato gruppo, il medesimo riso può essere commercializzato con identica denominazione di gruppo spettante alle varietà italiane, fermo restando l'obbligo di indicazione della varietà.

ALLEGATO *C*

CARATTERISTICHE DEI RISI ITALIANI

Per ogni varietà sono fissati: nome, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia , dente, testa, sezione .

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

AMBRA: corta – tonda – piccola – assente o centrale poco estesa – assente – regolare – regolare - tondeggiante

BALILLA : corta - tonda - piccola - laterale poco estesa - breve - regolare - tozza - tondeggiante.

BRIO: corta – tonda – piccola – assente – breve o assente – regolare – regolare - tondeggiante

CENTAURO: corta – tonda – piccola – centrale poco estesa – assente – regolare – regolare - tondeggiante

CIGALON: corta - tonda - piccola - centro laterale poco estesa - breve - regolare - regolare - tondeggiante.

ELIO : corta - tonda - piccola - centro laterale estesa - allungata - regolare - tozza - tondeggiante.

MARTE: corta – tonda – piccola – centrale poco estesa – assente – regolare – regolare - tondeggiante

PERLA : corta - tonda - piccola - assente - assente - regolare - regolare - tondeggiante

SELENIO : corta - tonda - piccola - assente - breve o assente - regolare - regolare - tondeggiante

SP55 : corta - tonda - piccola - assente o laterale poco estesa - assente - regolare - regolare - tondeggiante

----

CRIPTO: .corta - semiaffusolata - piccola - centrale poco estesa - assente - sfuggente - regolare - tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

ARCO : semilunga - affusolata - media - assente - assente- regolare - sfuggente - tondeggiante

ALPE : semilunga - semiaffusolata - piccola - assente - assente o breve - regolare - normale - tondeggiante

FLIPPER : semilunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

LIDO : semilunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

ROSA MARCHETTI : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - regolare - regolare - tondeggiante.

SARA : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - sfuggente - normale - tondeggiante

SAVIO : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - regolare - regolare - tondeggiante.

ARGO : semilunga - semitonda - media - centro laterale - breve - regolare - regolare - tondeggiante.

PADANO (Bahia) : semilunga - semitonda - media - centro laterale poco estesa - allungata - sfuggente - regolare - tondeggiante.

VIALONE NANO : semilunga - tonda - media - centrale estesa - assente - pronunciato - tozza - tondeggiante

----

VENERE : semilunga – semiaffusolata – media – assente – assente – regolare – oblunga – tondeggiante RISO A PERICARPO NERO

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

ALICE : lunga - affusolata - media - assente o centrale poco estesa - assente - regolare - oblunga - tondeggiante

ARIETE : lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - oblunga - tondeggiante.

ASSO : lunga - semiaffusolata - media - assente o laterale poco estesa - breve o assente - regolare - oblunga - tondeggiante

AUGUSTO: lunga – affusolata – media – assente – assente – regolare – oblunga - schiacciata

BRAVO : lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - oblunga - tondeggiante

CRESO: lunga – affusolata – media – assente – assente o breve – regolare – oblunga – schiacciata

CARMEN : lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - oblunga - tondeggiante.
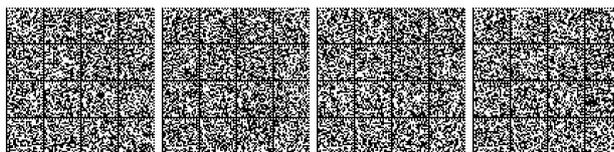
DELFINO : lunga - semiaffusolata - media - assente o laterale poco estesa - breve o assente - regolare - oblunga - tondeggiante

DRAGO : lunga - affusolata - media - assente o centrale - assente - pronunciato - oblunga - schiacciata.

ERCOLE : lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - oblunga - tondeggiante

EUROPA : lunga - semiaffusolata - media - assente o centro laterale poco estesa - assente o breve - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

EUROSIS : lunga – molto affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante

LOTO : lunga - semiaffusolata - media - assente o centrale poco estesa - breve o assente - regolare - oblunga - tondeggiante.

NEMBO : lunga - semiaffusolata - media - assente o laterale poco estesa - breve o assente - regolare - oblunga - tondeggiante

OPALE : lunga - affusolata - media - centrale o assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante

RIBE (Euribe) : lunga - affusolata - media - centro laterale poco estesa - assente o breve - pronunciato - oblunga - schiacciata.

RODEO: lunga - affusolata - media - centro laterale poco estesa - assente o breve - pronunciato - oblunga - schiacciata.

SCIROCCO: lunga – affusolata – media – assente – assente – sfuggente – regolare - tondeggiante

SISR215 : lunga – molto affusolata - media - assente - assente o laterale poco estesa - sfuggente - oblunga - tondeggiante

TEJO : lunga – affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante

---

AIACE : lunga - molto affusolata - media - assente - assente- sfuggente - oblunga - schiacciata.

POSEIDONE : lunga - semitonda - grossa - centrale estesa - assente - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

S.ANDREA : lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale poco estesa - breve - regolare - regolare - tondeggiante.

SAMBA: molto lunga - semitonda - grossa - centrale estesa - breve - pronunciato - regolare - schiacciata.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SUPERFINO

ARBORIO : molto lunga - semitonda - molto grossa - centrale estesa - assente - pronunciato - oblunga - schiacciata.

VOLANO : molto lunga - semitonda - molto grossa - centrale estesa - breve - pronunciato - regolare - tondeggiante.

BALDO : lunga - semiaffusolata - grossa - assente o centrale poco estesa - assente - regolare - regolare - tondeggiante.

BIANCA : lunga - semiaffusolata - media - assente - assente - regolare - regolare - tondeggiante.

ELBA: lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale poco estesa - assente o breve - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

GALILEO : lunga - semiaffusolata - media - assente - assente - regolare - regolare - tondeggiante.

ROMA : lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale poco estesa - allungata - regolare - regolare - tondeggiante.

CARNAROLI : molto lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale - assente - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

KARNAK : molto lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale - assente - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

ALBATROS : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

ARSENAL : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

ELLEBI : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

EOLO : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente- sfuggente - oblunga - schiacciata.

GLADIO : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

LIBERO : lunga - semiaffusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.
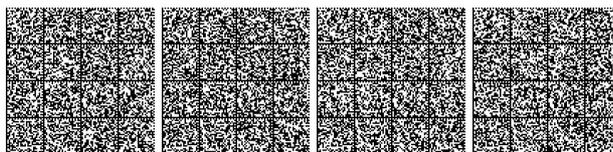
MERCURIO : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

SATURNO : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

SCUDO : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

SPRINT: lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

THAIBONNET (L 202) : lunga - molto affusolata - piccola - assente o laterale poco estesa - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

APOLLO: lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata. RISO AROMATICO o PROFUMATO NATURALE

ASIA : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata. RISO AROMATICO o PROFUMATO NATURALE

FRAGRANCE : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente o breve - sfuggente - oblunga - schiacciata. RISO AROMATICO o PROFUMATO NATURALE

GANGE : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata. RISO AROMATICO o PROFUMATO NATURALE

GIANO: lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata. RISO AROMATICO o PROFUMATO NATURALE

=================================
=

CARATTERISTICHE DEI RISI ESTERI

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

CALORO : corta - tonda - piccola - laterale poco estesa - allungata - normale - normale - tonda.

CHACARERO : corta - affusolata - piccola - assente - assente - regolare - oblunga - ellittica.

CODY : corta - tonda - piccola - assente - breve - sfuggente - regolare - tonda.

COLUSA 1600 : corta - tonda - piccola - laterale poco estesa - assente - normale - normale - tonda.

SABINI : corta - tonda - piccola - assente - assente - sfuggente - regolare - tonda.

YABANI : corta - tonda - piccola - laterale poco estesa o assente - breve o assente - sfuggente - regolare - tonda.

YAMANI : corta - tonda - piccola - assente - assente - regolare - regolare - tonda.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

501 : semilunga - semiaffusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

ARKROSE : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica

BLUEROSE : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - regolare - oblunga - ellittica.

CALROSE : semilunga - semitonda - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

GULFROSE : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica.

MAGNOLIA : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica.

NATO : semilunga - semiaffusolata - piccola - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica.

ZENITH : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

BELLE PATNA : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

BLUEBELLE : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - normale - tondeggiante.

BLUEBONNET : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - regolare - oblunga - tonda.

CENTURY PATNA : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

DAWN : lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - normale - tondeggiante

LEBONNET : molto lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - normale - tondeggiante.

NIRA : molto lunga - affusolata - piccola - assente - assente - regolare- oblunga - tonda.

PATNA GRAIN : molto lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

REXORO : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - regolare - oblunga - tonda.

SELEZIONE 406 : lunga - affusolata - grossa - assente - assente - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

STARBONNET : lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - normale - tondeggiante.

TORO : lunga - affusolata - piccola - assente - - assente - pronunciato - oblunga - tonda

---

AGULHA : lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

FORTUNA : molto lunga - affusolata - grossa - assente - assente - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

PEROLA : lunga -affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

ALICOMBO : molto lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - ellittica.

MACALIOCA - molto lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

VARY LAVA : molto lunga - affusolata - grossa - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

ARLESIENNE : lunga - semiaffusolata - grossa - assente - assente - normale - regolare - tondeggiante.

INRA 68/2 o DELTA : lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - regolare - tondeggiante.

SIAM PATNA : lunga affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

BAROE-BRAND : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - ellittica.

LUNGO SURINAM : molto lunga - molto affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

BASMATI : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - oblunga - sfuggente - schiacciata. RISO AROMATICO o PROFUMATO NATURALE.

JASMIN : molto lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - oblunga - sfuggente - tonda. RISO AROMATICO o PROFUMATO NATURALE

ALLEGATO *D*

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETA' DI RISO CHE NON HANNO SUBITO UN TRATTAMENTO IDROTERMICO (Non Parboiled)

Grani spuntati	5,00%	
Grani striati rossi	3,00%	
Disformità naturali e impurità varietali	10,00%	massimo impurità varietali 5,00%
Grani gessati (*)	3,00%	
Grani danneggiati	1,50%	
Grani danneggiati da calore (°)....	0,05%	
Rotture	5,00%	

(*) Per la produzione 2010/2011, limitatamente alle varietà Vialone nano, Arborio e Volano la tolleranza dei grani gessati è elevata a 4,5%.

(°) Per le varietà Basmati e Jasmin, la tolleranza di grani danneggiati da calore è elevata a 0,50%

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETA' DI RISO CHE HANNO SUBITO UN TRATTAMENTO IDROTERMICO (Parboiled)

Grani striati rossi	1,00%
Impurità varietali	5,00%
Grani di riso che non hanno subito un trattamento idrotermico (non parboiled)	0,10%
Grani non completamente gelatinizzati	4,00%
Grani danneggiati	1,00%
Pecks	0,50%
Rotture	5,00%

NOTE GENERALI

1) Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:
a) sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%
b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili: 0,10%

Nelle varietà vendute come "sottotipo" le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto b) sono consentite fino allo 0,40%.

2) I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3% debbono essere venduti come risi "Ostigliati", senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi "sottotipo". La dichiarazione di riso "Ostigliato" deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

3) Per destrinoso si intende quel riso, derivato da particolari varietà, che per le sue caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco - latte, opaco e non farinoso. La dichiarazione di riso "destrinoso" deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

4) Nei risi "sottotipo" è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rotture, quando dichiarata.

5) Le varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nella presente "Tabella" possono essere vendute unicamente quali appartenenti al Gruppo "Comune o Originario".

6) Risetti : sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rotture massime del 10%. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

7) I risi del Gruppo "Comune o Originario" debbono ritenersi omogenei alla cottura.

ALLEGATO *E*
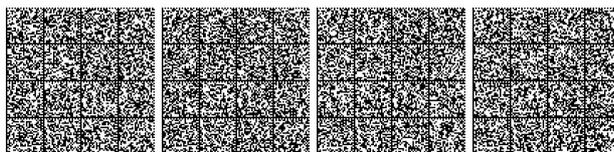
DEFINIZIONE DEI DIFETTI

A) GRANI SPUNTATI : grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

B) GRANI STRIATI ROSSI : grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovuti a residui del pericarpo.

C) GRANI CHE PRESENTANO DELLE DISFORMITA' NATURALI : sono considerate disformità naturali le disformità di origine ereditarie o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche delle varietà.

D) IMPURITA' VARIETALI : per le impurità varietali è da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerata impurità varietale

E) GRANI GESSATI : per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose:
- oltre il 40% della loro superficie per le varietà a perla assente;
- oltre il 70% della superficie per le varietà a perla poco estesa
- oltre il 90% della loro superficie per le varietà a perla estesa.

F) GRANI DANNEGGIATI : grani o parti di grani che mostrano un evidente deterioramento provocato da umidità, infestazioni, predatori o altre cause, ma che non sono danneggiati da calore.

G) GRANI DANNEGGIATI DA CALORE : grani o parti di grani la cui colorazione naturale é cambiata per effetto del calore. Questa categoria comprende anche i grani o parti di grani che presentano una colorazione gialla dovuta ad alterazione. I grani di riso parboiled nel riso non parboiled sono compresi in questa categoria.

H) GRANI ROTTI o ROTTURE : grani a cui é stata tolta una parte del volume superiore al dente

I) GRANI NON COMPLETAMENTE GELATINIZZATI : Grani di riso che, durante il trattamento idrotermico (parboiled), non hanno subito la completa gelatinizzazione dell'amido e che pertanto non risultano totalmente privi di parti biancastre visibili ad occhio nudo.

J) PECKS : Grani o parti di grani di riso che hanno subito un trattamento idrotermico (parboiled) nei quali più di 1/4 della superficie presenta una colorazione nera o marrone scura.

ALLEGATO *F*

Denominazioni Riso (*)	**Caratteristiche corrispondenti (°)**
Gruppo Comune o Originario	
Comune o Originario	Lunghezza inferiore o uguale a 5,2 mm Rapporto lunghezza/larghezza inferiore o uguale a 2,0 Consistenza compresa tra 0,60 e 0,75 kg/cm ^{2} Perla poco estesa
Gruppo Semifino	
Vialone nano	Lunghezza compresa tra 5,4 e 5,8 mm Larghezza compresa tra 3,2 e 3,5 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 1,6 e 1,8 Consistenza maggiore o uguale a 0,85 kg/cm ^{2} Perla molto estesa
Gruppo Fino	
Ribe	Lunghezza compresa tra 5,8 e 6,8 mm Larghezza compresa tra 2,4 e 2,8 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2,0 e 2,7 Consistenza compresa tra 0,60 e 0,75 kg/cm ^{2} Perla poco estesa
S. Andrea	Lunghezza compresa tra 6,2 e 6,7 mm Larghezza compresa tra 2,9 e 3,1 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2,1 e 2,3 Consistenza compresa tra 0,60 e 0,75 kg/cm ^{2} Perla poco estesa
Gruppo Superfino	
Arborio	Lunghezza compresa tra 6,6 e 7,2 mm Larghezza compresa tra 3,2 e 3,4 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2,0 e 2,2 Consistenza compresa tra 0,65 e 0,80 kg/cm ^{2} Perla molto estesa
Roma o Baldo	Lunghezza compresa tra 6,4 e 7,2 mm Larghezza compresa tra 2,9 e 3,1 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2,2 e 2,4 Consistenza compresa tra 0,60 e 0,80 kg/cm ^{2} Perla da poco a molto estesa
Carnaroli	Lunghezza compresa tra 6,5 e 7,0 mm Larghezza compresa tra 2,9 e 3,1 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2,2 e 2,3 Consistenza maggiore o uguale a 0,85 kg/cm ^{2} Perla molto estesa
Thaibonnet	Lunghezza maggiore o uguale a 6,0 mm Rapporto lunghezza/larghezza maggiore o uguale a 3,0 Consistenza maggiore o uguale a 0,85 kg/cm ^{2} Perla assente

(*) Le varietà il cui nome non figura tra le denominazioni elencate, possono essere incluse nell'allegato A), con il proprio nome, quando è seminata in Italia una superficie almeno pari all'1% della superficie totale a riso.

(°) tutti i parametri sono valutati sulla base della media dei risultati biennali ottenuti dalle diverse varietà al momento dell'iscrizione nel registro delle varietà di specie agrarie e si riferiscono a riso lavorato.

11A01793

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 dicembre 2010.

Modifiche transitorie agli allegati del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, in attuazione della direttiva 2008/112/CE del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2008, recante modifiche a precedenti direttive per adeguarle al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura ed all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, limitatamente all'art. 2 concernente le modifiche da apportare alla direttiva 88/378/CEE relativa alla sicurezza dei giocattoli.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, attuativo della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, così come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 41, attuativo dell'art. 3 della direttiva 93/68/CEE, che modifica la direttiva 88/378/CEE;

Vista la direttiva 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura ed all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto in particolare l'art. 2 della direttiva 2008/112/CE, che apporta modifiche alla direttiva 88/378/CEE nell'allegato II e nell'allegato IV, decorrenti, in parte dal 1o dicembre 2010 ed in parte dal 1o giugno 2015;

Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, in corso di recepimento, che abroga la direttiva 88/378/CEE;

Visti in particolare gli articoli 53 e 55 della citata direttiva 2009/48/CE che prevedono l'entrata in vigore dei nuovi allegati, interamente sostitutivi di quelli modificati dalla direttiva 2008/112/CE, in parte a far data dal 20 luglio 2011 e in parte a far data dal 20 luglio 2013, superando con ciò le modifiche previste dalla citata direttiva 2008/112/CE con decorrenza 1° giugno 2015 e rendendo sostanzialmente transitorie quelle previste con decorrenza 1° dicembre 2010;

Considerata conseguentemente la necessità di recepire le modifiche apportate dalla direttiva 2008/112/CE alla direttiva 88/378/CEE limitatamente a quelle con decorrenza 1° dicembre 2010 e fino all'applicazione delle corrispondenti disposizioni in corso di emanazione ai fini del recepimento della direttiva 2009/48/CE in base alla delega legislativa di cui alla legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», ed in particolare l'art. 13 che regola in generale l'attuazione in via amministrativa delle modifiche di ordine tecnico o esecutivo a direttive già recepite, secondo cui «alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie»;

Ritenuto di dover dare attuazione all'art. 2 della direttiva 2008/112/CE con atto amministrativo per le disposizioni aventi decorrenza dal 1° dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Il testo degli allegati del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, e successive modificazioni, è modificato come di seguito precisato:

a) i termini «preparato» o «preparati» ai sensi dell'art. 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, nella versione del 30 dicembre 2006, sono sostituiti rispettivamente dai termini «miscela» o «miscele» in tutto il testo;

b) nell'allegato II, parte II, sezione 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento, contengono miscele pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE o sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, in particolare materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellaggio di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe, non debbono contenere, di per sé, sostanze o miscele che possono divenire infiammabili a seguito della liberazione di componenti volatili non infiammabili:

i) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

ii) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

iii) classe di pericolo 4.1;

iv) classe di pericolo 5.1.»;

c) nell'allegato II, parte II, sezione 3, punto 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. I giocattoli non devono contenere miscele pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative
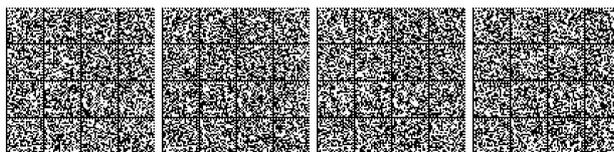
alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, o sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

c) classe di pericolo 4.1;

d) classe di pericolo 5.1,

in quantità che possano nuocere alla salute dei bambini che li usano. È, in ogni caso, formalmente vietato includere in un giocattolo sostanze o miscele se sono destinate a essere utilizzate in quanto tali nel corso del gioco.»;

d) nell'allegato IV, sezione 4, il titolo e la lettera *a)* sono sostituiti dai seguenti:

«4. Giocattoli contenenti, in quanto tali, sostanze o miscele pericolose; giocattoli chimici.

a) Ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1272/2008, le istruzioni per l'uso di giocattoli che contengono, in quanto tali, miscele che sono pericolose o sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

i) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

ii) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

iii) classe di pericolo 4.1;

iv) classe di pericolo 5.1,

ne indicano la pericolosità nonché le precauzioni che gli utilizzatori devono prendere per evitare i relativi rischi, rischi che debbono essere precisati in modo conciso per ogni tipo di giocattolo. È anche indicato quali sono le prime cure urgenti da prestare in caso di incidenti gravi dovuti all'utilizzazione di questo tipo di giocattoli. È altresì precisato che tali giocattoli devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini più piccoli.».

Il presente decreto sarà comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie - e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2010

Il Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2011

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 46

11A01763

DECRETO 21 gennaio 2011.

Emissione, nell'anno 2011, di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Le istituzioni» dedicati alle Agenzie fiscali, da dieci anni al servizio del Paese (foglietto), nei valori di € 0,60 per ciascun francobollo (foglietto € 2,40).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, di alcune serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quella avente come tematica «Le istituzioni»;

Visto il decreto interministeriale del 2 dicembre 2010, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2011 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2011, francobolli appartenenti alla serie tematica «Le istituzioni» dedicati alle Agenzie fiscali (foglietto);

Visto il parere della commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 9 dicembre 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 238 del 3 gennaio 2011;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2011, francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Le istituzioni» dedicati alle agenzie fiscali, da dieci anni al servizio del Paese (foglietto), nei valori di € 0,60 per ciascun francobollo (foglietto € 2,40).

I quattro francobolli, disposti su due file, sono inseriti in un riquadro perforato posti al centro del foglietto delimitato in basso, a sinistra e a destra da una fascia tricolore; in alto e in basso sono riprodotti rispettivamente lo stemma della Repubblica italiana e il logo di Poste Italiane. Completa il foglietto la scritta «AGENZIE FISCALI DIECI ANNI AL SERVIZIO DEL PAESE». Stampa: Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente per l'intero foglietto; formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 13 x 131/4; formato del foglietto: cm 12 x 9; colori: sei; tiratura: due milioni di foglietti composti ciascuno di quattro francobolli; bozzettista: Giustina Milite.

Le vignette riproducono i loghi delle agenzie fiscali, il cui motivo è ripetuto in grafica stilizzata nei fondini di ogni vignetta. Completano i francobolli le rispettive leggende «TERRITORIO», «DOGANE», «DEMANIO», «ENTRATE», «DECENNALE DELLE AGENZIE FISCALI», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2011

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

11A01778

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 4 febbraio 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art.10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n.32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli1 e 3 del citato decreto-legge n.498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 104 dell'11 gennaio 2011 del direttore dell'Ufficio provinciale di Mantova, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 11 gennaio 2011;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Mantova è dipeso da un guasto tecnico al server locale, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. 614 in data 18 gennaio 2011;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Mantova nel giorno 11 gennaio 2011.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 4 febbraio 2011

Il direttore regionale: ORSINI

11A01779
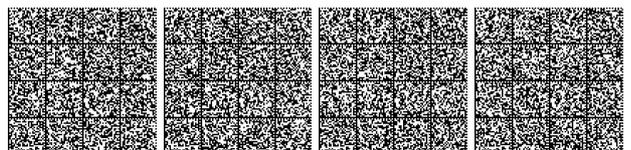
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lasix»

Estratto determinazione V&A.N n. 167 del 24 gennaio 2011

Titolare AIC_ Sanofi-Aventis S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in 20158 – Milano, Viale Luigi Bodio, 37/B, codice fiscale 00832400154

Medicinale: LASIX

Variazione AIC: 18. Sostituzione di un eccipiente con un eccipiente comparabile - 33. Modifica minore della produzione del prodotto finito - 34.b.2 Aumento, aggiunta o sostituzione di uno o più componenti del sistema di aromatizzazione attualmente utilizzato per il prodotto finito - Modifica dei limiti relativi alla procedura di prova durante la fabbricazione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica di alcuni componenti minori con conseguente modifica minore dei controlli e del processo di produzione del prodotto finito, come da tabella allegata:

Da:	A:
Produzione del prodotto finito ***Variazione Tipo IB n. 18 – Eccipienti***	
Sorbitolo soluzione 70% **cristallizzabile** (Ph.Eur.)	Sorbitolo soluzione 70% **non cristallizzabile** (Ph.Eur.)
Variazione Tipo IB 33 – Processo di produzione	
Tutto il processo è condotto in atmosfera di azoto e le soluzioni sono protette dall'esposizione alla luce 1. In una parte di acqua purificata solubilizzare Sodio idrossido, poi aggiungere Furosemide sotto agitazione. **Correggere a pH 8.9 – 9.1 con una soluzione di idrossido di sodio in acqua.**	**Azoto è utilizzato soltanto nella fase di filtrazione della soluzione** 1. In una parte di acqua purificata solubilizzare Sodio idrossido e Furosemide sotto agitazione. **---**
2. Dissolvere metile paraidrossibenzoato e propile paraidrossibenzoato in etanolo sotto agitazione. Aggiungere sorbitolo soluzione 70% e Glicerolo 85% e agitare. Aggiungere E104 ed E110 e dissolvere sotto agitazione.	2. Dissolvere metile paraidrossibenzoato e propile paraidrossibenzoato in etanolo 96% sotto agitazione. **Unire le due soluzioni.**
3. Unire le due soluzioni e agitare.	3. Aggiungere e solubilizzare sotto agitazione sorbitolo soluzione 70% Glicerolo 85%, E104 ed E110 e **aroma arancia**.
4. Correggere a pH 8.9 – 9.1 con una soluzione di idrossido di sodio in acqua.	4. regolare il volume.
5. Aggiungere **aroma arancia** e agitare. Regolare il volume con acqua e mescolare	5. Correggere a pH 8.9 – 9.1 con una soluzione di idrossido di sodio **1N** in acqua.
6. Filtrare su filtro di cellulosa sotto pressione di azoto.	6. Filtrare su filtro di cellulosa sotto pressione di azoto.
7. Ripartire in flaconi.	7. Ripartire in flaconi e passare al confezionamento secondario.
8. Confezionamento secondario	

Variazione Tipo II - IPC	
Step 1 Controllo **pH**	Step 1 **Aspetto**
	Step 2 Aspetto della pre-soluzione
	Step 3 Aspetto
Step 4 Controllo pH	Step 4 **Aspetto**, Controllo pH
Step 5 Controllo pH 8.9 – 9.1	Step 5 Controllo pH 8.9 – 9.1
Step 6 Aspetto, **resa (peso)**	Step 6 Aspetto, **densità, pH**
Step 7 Volume di riempimento	Step 7 Volume di riempimento
Step 8 **Resa** (numero flaconi)	---
Produzione del prodotto finito	
Aroma arancia cod. 75.55.7361 **con tocoferolo**	Aroma arancia cod. 70.80.0123 **senza tocoferolo**

relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC N. 023993052 - «10 mg/ml soluzione orale» 1 flacone 100 ml

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01516

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ipstyl»

Estratto determinazione V&A.N n. 166 del 24 gennaio 2011

Titolare AIC: IPSEN S.p.A con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Figino n° 16, 20100 - Codice Fiscale 05619050585

Medicinale: IPSTYL

Variazione AIC: Aggiunta, Eliminazione, Sostituzione degli accessori associati al Medicinale (B3) - Modifica del metodo di fabbricazione del principio attivo/intermedio/materiale di partenza

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica del sistema di chiusura del contenitore:

Da:	A:
3.2.P.7 Container-closure system Primary container : - 60mg and 90mg : 0.3 ml syringe with a 1.2mm external diameter needle, - 120mg : 0.5ml syringe with a 1.4 mm external diameter needle. Seconday container : - elastomeric needle sheath, - blister pack bag composed of nylon/aluminium/ polyethylene laminate, - additional finger grip, - cylinder protector around the plunger, - cardboard carton.	**3.2.P.7 Container-closure system** Primary container : - **60mg, 90mg, 120mg : one unique syringe with a 1.2mm external diameter needle.** Seconday container : - **plastic (LDPE) needle sheath,** **- laminated pouch composed of polyethylene terephtalate/ aluminium/ polyethylene laminate,** **- plunger rod,** **- sharp protection system,** - cardboard carton.

È inoltre autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di un eccipiente e la variazione del processo produttivo del principio attivo come da tabella allegata:

Da:	A:
SPC **6.1 Elenco degli eccipienti** Acqua p.p.i.	**SPC** **6.1 Elenco degli eccipienti** Acqua p.p.i. **Acido acetico glaciale (per regolare il pH)**
3.2.S.1.2 Structure ***3.2.S.1.2*** Acetate to lanreotide mole ratio range of 1.6 to 3.4	**3.2.S.1.2 Structure** ***3.2.S.1.2*** Acetate to lanreotide mole ratio range of **1.0 to 2.0**
Table containing optical rotation results for 11 batches of lanreotide acetate	Table containing optical rotation results for **15** batches of lanreotide acetate
3.2.S.2.2 Description Of Manufacturing Process And Process Controls	**3.2.S.2.2 Description Of Manufacturing Process And Process Controls**
3.2.S.2.2.3 Step 5 Lyophilisation Maximum peptide concentration < 38g/L	***3.2.S.2.2.3 Step 5 Lyophilisation*** Maximum peptide concentration **< 30g/L**
Lyophilisation cycle consisting of freezing to < -35°C, primary drying, secondary drying and standby stages	Lyophilisation cycle consisting of a two step freezing stage to reach < -35°C, **followed by a shorter primary drying stage with no change to the secondary drying and standby stages**

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC N. 029399110 - «60 mg soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 siringa preriempita

AIC N. 029399122 - «90 mg soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 siringa preriempita

AIC N. 029399134 - «120 mg soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 siringa preriempita

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01517

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Condral»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 144 del 24 gennaio 2011

Titolare AIC: Spa SocietÀ prodotti antibiotici S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Biella, 8, 20143 - Milano (codice fiscale 00747030153)

Medicinale: CONDRAL

Variazione AIC: modifica delle specifiche del principio attivo/intermedio/materiale di partenza

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa alle specifiche e procedure di prova del condroitin solfato sodico

Da: specifiche e procedure di prova secondo monografia interna

A: specifiche e procedure di prova secondo la corrente monografia della Farmacopea Europea (n.2064)

La sostanza attiva Galattosaminglucuronoglicano Solfato sale Sodico appartiene alla famiglia dei glicosamino-glicani ed è nota anche come Condroitin solfato sodico pertanto si autorizza la Modifica del nome della sostanza attiva:

Da: Galattosaminglucuronoglicano Solfato sale Sodico

A: Condroitin solfato sodico

Tale modifica ha un impatto su tutti gli stampati :

1) etichetta interna/ esterna di tutte le confezioni autorizzate ai seguenti punti:

punto 1. denominazione del medicinale

punto 2. composizione qualitativa e quantitativa

2) PIL per tutte le confezioni autorizzate nei paragrafi relativi a:
denominazione del medicinale
composizione qualitativa e quantitativa
3) RCP per tutte le confezioni autorizzate al punto 2. composizione qualitativa e quantitativa relativamente alle confezioni sottoelencate:
AIC n. 026776017 - «400 mg capsule rigide» 20 capsule
AIC n. 026776029 - «400 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine
AIC n. 026776031 - «800 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01520

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Reactine».

Estratto determinazione V&A/N/V n. 141 del 24 gennaio 2011

Titolare AIC: JOHNSON & JOHNSON S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Ardeatina, KM 23,500, 00040 - SANTA PALOMBA - POMEZIA - ROMA (codice fiscale 00407560580)

Medicinale: **REACTINE**

Variazione AIC: Modifica del metodo di fabbricazione del principio attivo/intermedio/materiale di partenza

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica del processo di produzione del principio attivo cetirizina cloridrato e aggiornamento di due procedure analitiche per il principio attivo e l'intermedio Ucb L172", come riportato nelle tabelle seguenti:

DA:	A:
3.2.S.2 Processo di produzione *Step 1* PCBP + CEA amide → step 1 → ucb L172 Sodio carbonato, potassio ioduro e CEA ammide vengono aggiunti successivamente ad una soluzione in agitazione di PCBP in toluene. … Ucb L172 cruda è poi dissolta in acetone, scaldandola. Resa: circa 85% (85 ± 10%) -	3.2.S.2 Processo di produzione *Step 1* PCBP + CEA amide → step 1 → ucb L172 Sodio carbonato, potassio ioduro e CEA ammide vengono aggiunti successivamente ad una soluzione in agitazione di PCBP in toluene, **che può essere fresco o recuperato**. … *Process 1* Ucb L172 cruda è poi dissolta in acetone, scaldandola. Resa: circa 85% (85 ± 10%) ***Alternativamente – Process 2***
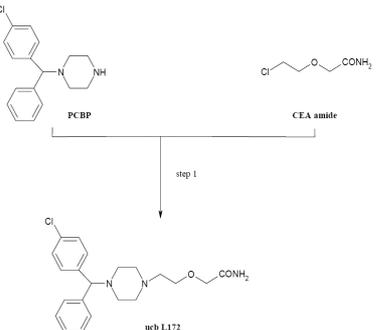
<table>
<tr>
<td>…

<u>Step 2</u>

Cl
N N O CONH2
ucb L172
step 2
Cl
N N O COOH .2HCl
Cetirizine hydrochloride

Acqua e HCl concentrato sono aggiunti all’intermedio Ucb L172.
…
Toluene è poi aggiunto al reattore.
L’acqua è rimossa attraverso distillazione azeotropica (acqua/toluene) a pressione ridotta.

…</td>
<td>~~Ucb L172 cruda è poi dissolta in acetone, scaldandola.~~
Resa: circa ~~85% (85 ± 10%)~~ 93% (93 ± 7%)
…

<u>Step 2</u>

Cl
N N O CONH2
ucb L172
step 2
Cl
N N O COOH .2HCl
Cetirizine hydrochloride

Acqua e HCl concentrato sono aggiunti all’intermedio Ucb L172.
…
Toluene, che può essere fresco o recuperato, è poi aggiunto al reattore. L’acqua è rimossa attraverso distillazione azeotropica (acqua/toluene) a pressione ridotta.
…</td>
</tr>
</table>

DA:		A:	
Parametri	Metodi	Parametri	Metodi
IR spectrum	Ph. Eur.	IR Spectrum	Ph. Eur. 2.2.24 In alternativa: **il campione è introdotto nell’apparecchiatura dell’IR senza preparazione primaria dei KBr pellets (ATR)**
Perdita all’essiccament o	Ph. Eur.	Perdita all’essiccamento	Ph. Eur. 2.2.23 **(l’apparecchiatura è un analizzatore di umidità ad alogeno)**

relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC N. 032800031 - "5 mg + 120 mg compresse a rilascio prolungato" 14 compresse

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A01521
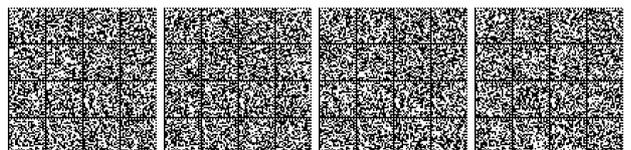
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tazopenil»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 129 del 24 gennaio 2011

Titolare AIC: MAGIS FARMACEUTICI S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Cacciamali, 34 36 38, 25125 - BRESCIA (codice fiscale 00312600174)

Medicinale: **TAZOPENIL**

Variazione AIC: B.II.b.4 Modifica della dimensione del lotto (comprese lecategorie di dimensione del lotto) del prodotto finito :altra variazione

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa alla richiesta di variazione come di seguito riportato:

DA	A
coliofilizzato piperacillin sodium/tazobactam sodium sterile (8.1) bulk :135 kg teorici	coliofilizzato piperacillin sodium/tazobactam sodium sterile (8.1) bulk :135 kg teorici ***e in aggiunta:*** ***coliofilizzato piperacillin sodium/tazobactam sodium sterile (8.1) bulk :165 kg teorici***
TAZOPENIL 2g+250 mg/4 ml: 50.000 vials teorici	TAZOPENIL 2g+250 mg/4 ml: 50.000 vials teorici ***e in aggiunta:*** ***TAZOPENIL 2g+250 mg/4 ml: 70.114 vials teorici***
TAZOPENIL 4g+500mg: 14.000 vials teorici	TAZOPENIL 4g+500mg: 14.000 vials teorici ***e in aggiunta :*** ***TAZOPENIL 4g+500mg: 35.057 vials teorici***

relativamente alle confezioni sottoelencate:
AIC N. 038181018 - " 2 g + 250 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente
AIC N. 038181020 - " 4 g + 500 mg polvere per soluzione per infusione " 1 flaconcino

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A01522

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Oxaliplatino Hospira Italia»

Estratto determinazione V&A.PC/II/11 del 18 gennaio 2011

Specialità medicinale: OXALIPLATINO HOSPIRA ITALIA.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: HOSPIRA ITALIA S.R.L.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0971/001/II/002.

Tipo di modifica: modifica/sostituzione di un sito di produzione principio attivo.

Modifica apportata: Aggiunta di un sito di produzione della sostanza attiva: Hospira Boulder, Inc. 4876 Sterling Drive Boulder, CO 80301 USA.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01557

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acqua per preparazioni iniettabili FKI»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 151 del 24 gennaio 2011

DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "**ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI FKI"**, anche nelle forme e confezioni: "solvente per uso parenterale" 1 flacone PE da 100 ml; "solvente per uso parenterale" 1 flacone PE da 250 ml; "solvente per uso parenterale" 1 flacone PE da 500 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

TITOLARE AIC: FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in Via Camagre, 41, 37063 - Isola della Scala - Verona - Codice Fiscale 03524050238.

Confezione: "solvente per uso parenterale" 1 flacone PE da 100 ml
AIC n° 031917762 (in base 10) 0YG1Q2 (in base 32)
Forma Farmaceutica: Solvente per uso parenterale
Validità Prodotto Integro: 36 Mesi dalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo:
FRESENIUS KABI POLSKA SP.ZO.O - Ul.Sienkiewicza 25, Kutno Polonia; FRESENIUS KABI ITALIA SRL - Via Camagre, 41, Isola della Scala, Verona;
Produttore del prodotto finito:
FRESENIUS KABI POLSKA SP.ZO.O - Ul.Sienkiewicza 25, Kutno Polonia;
FRESENIUS KABI ITALIA SRL - Via Camagre, 41, Isola della Scala, Verona;
Composizione: 1000 ml di solvente per uso parenterale contengono:
Principio Attivo: acqua per preparazioni iniettabili 1000 ml

Confezione: "solvente per uso parenterale" 1 flacone PE da 250 ml
AIC n° 031917774 (in base 10) 0YG1QG (in base 32)
Forma Farmaceutica: Solvente per uso parenterale
Validità Prodotto Integro: 36 Mesi dalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo:
FRESENIUS KABI POLSKA SP.ZO.O - Ul.Sienkiewicza 25, Kutno Polonia; FRESENIUS KABI ITALIA SRL - Via Camagre, 41, Isola della Scala, Verona;
Produttore del prodotto finito:
FRESENIUS KABI POLSKA SP.ZO.O - Ul.Sienkiewicza 25, Kutno Polonia;
FRESENIUS KABI ITALIA SRL - Via Camagre, 41, Isola della Scala, Verona;
Composizione: 1000 ml di solvente per uso parenterale contengono:
Principio Attivo: acqua per preparazioni iniettabili 1000 ml

Confezione: "solvente per uso parenterale" 1 flacone PE da 500 ml
AIC n° 031917786 (in base 10) 0YG1QU (in base 32)
Forma Farmaceutica: Solvente per uso parenterale
Validità Prodotto Integro: 36 Mesi dalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo:
FRESENIUS KABI POLSKA SP.ZO.O - Ul.Sienkiewicza 25, Kutno Polonia; FRESENIUS KABI ITALIA SRL - Via Camagre, 41, Isola della Scala, Verona;
FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH – Freseniusstrasse 1, Friedberg, Germania;
Produttore del prodotto finito:
FRESENIUS KABI POLSKA SP.ZO.O - Ul.Sienkiewicza 25, Kutno Polonia;
FRESENIUS KABI ITALIA SRL - Via Camagre, 41, Isola della Scala, Verona;
FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH – Freseniusstrasse 1, Friedberg, Germania;
Composizione: 1000 ml di solvente per uso parenterale contengono:
Principio Attivo: acqua per preparazioni iniettabili 1000 ml

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Allestimento di preparazioni iniettabili

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ
Confezione: AIC n° 031917762 - "solvente per uso parenterale" 1 flacone PE da 100 ml
Classe: "C"
Confezione: AIC n° 031917774 - "solvente per uso parenterale" 1 flacone PE da 250 ml
Classe: "C"
Confezione: AIC n° 031917786 - "solvente per uso parenterale" 1 flacone PE da 500 ml
Classe: "C"

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA
Confezione: AIC n° 031917762 - "solvente per uso parenterale" 1 flacone PE da 100 ml –
SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco
Confezione: AIC n° 031917774 - "solvente per uso parenterale" 1 flacone PE da 250 ml –
SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco
Confezione: AIC n° 031917786 - "solvente per uso parenterale" 1 flacone PE da 500 ml –
SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A01558

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lasoactive»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 152 del 24 gennaio 2011

DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC
All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: **" ARFEN"**, nella forma e confezione: "10% gel" tubo da 50g – AIC n. 024635017, rilasciata alla società LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Licinio 11, 22036 - Erba - Como - Codice Fiscale 00232040139, sono apportate le seguenti modifiche:

DENOMINAZIONE: in sostituzione della denominazione: **"ARFEN"**, nella forma e confezione: "10% gel" 1 tubo da 50 g" – AIC n. 024635017 è ora autorizzata la denominazione: "**LASOACTIVE"** nella forma e confezione: "10% gel" 1 tubo da 50 g";

CODICE DI IDENTIFICAZIONE DELLA CONFEZIONE: alla confezione "10% gel" 1 tubo da 50 g" è ora attribuito il seguente codice di identificazione: AIC n. 040608010 (in base 10) 16R88B (in base 32);

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA: la Classificazione ai fini della fornitura ora autorizzata è la seguente: "Medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco"

CLASSE: la Classe ora autorizzata è la seguente: **C-bis**

Riformulazione delle **INDICAZIONI TERAPEUTICHE**: le Indicazioni Terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: "LASOACTIVE gel è indicato nel trattamento locale di contusioni, distorsioni, mialgie, strappi muscolari, torcicollo"

RESTANO INOLTRE CONFERMATE LE SEGUENTI CONDIZIONI:
Confezione: "10% gel" 1 tubo da 50 g
AIC n° 040608010 (in base 10) 16R88B (in base 32)
Forma Farmaceutica: Gel
Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo: Laporte Organics Francis SpA – Via Origgio, 23 – 21042 Caronno Pertusella, Varese; S.I.M.S. Società Italiana Medicinali Scandicci Srl – Loc. Filarone – 50066 Reggello, Firenze
Produttore del prodotto finito: Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma SpA – Via Licinio 11 – 22036 Erba, Como

Composizione: 100 g di gel contengono:
Principio Attivo: ibuprofen lisina 10 g
Eccipienti: isopropanolo 20 g; idrossietilcellulosa 1,75 g; sodio para-ossibenzoato di metile 0,07 g; sodio para-ossibenzoato di etile 0,03 g; glicerolo 2 g; lavanda essenza 0,2 g; acqua depurata q.b.a 100 g;

ALTRE CONDIZIONI: le confezioni della specialità medicinale sopra indicata, continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice AIC n. 024635, presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.

SMALTIMENTO SCORTE
I lotti già prodotti contraddistinti dal numero AIC 024635017, dalla denominazione, dalle indicazioni terapeutiche e dal regime di fornitura in precedenza attribuito, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A01559

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Bicalutamide Ratiopharm».

Estratto determinazione V&A.PC/II/17del 18 gennaio 2011

Specialità medicinale: BICALUTAMIDE RATIOPHARM.

Confezioni:

037812017/M - «50 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037812029/M - «50 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037812031/M - «50 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037812043/M - «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037812056/M - «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037812068/M - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037812070/M - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037812082/M - «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037812094/M - «50 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037812106/M - «50 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037812118/M - «50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037812120/M - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037812132/M - «50 mg compresse rivestite con film» 140 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037812144/M - «50 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037812157/M - «50 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037812169/M - «150 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037812171/M - «150 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037812183/M - «150 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037812195/M - «150 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037812207/M - «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037812219/M - «150 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037812221/M - «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037812233/M - «150 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037812245/M - «150 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037812258/M - «150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037812260/M - «150 mg compresse rivestite con film» 80 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037812272/M - «150 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037812284/M - «150 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037812296/M - «150 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037812308/M - «150 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037812310/M - «150 mg compresse rivestite con film» 140 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037812322/M - «150 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

037812334/M - «150 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Titolare AIC: Ratiopharm GMBH.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: FI/H/0642/001-002/II/015 FI/H/0642/001/II/012

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata:

È autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.1 - 4.2 -4.4 - 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e dei corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo.

Aggiunta indicazione terapeutica (per il dosaggio da 50 *mg)*: Carcinoma prostatico localizzato in stato avanzato.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01560

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tetravac»

Estratto determinazione V&A.PC/II/ 2 del 18 gennaio 2011

Specialità medicinale: TETRAVAC.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: SE/H/0154/001/II/046

Tipo di Modifica: Modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva.

Modifica Apportata: Modifica del processo di fabbricazione del componente inattivato per la polio.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01561

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Irinotecan Sandoz».

Estratto determinazione V&A.PC/II/12 del 18 gennaio 2011

Specialità medicinale: IRINOTECAN SANDOZ.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Sandoz S.p.a.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/1560/001/II/009

Tipo di Modifica: Aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica Apportata: Aggiunta di un nuovo sito di produzione della sostanza attiva: Fermion Oy (Espoo- Finland).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01562

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dosberotec»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 140 del 24 gennaio 2011

Medicinale: DOSBEROTEC.

Titolare AIC: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in loc. Prulli 103/C, 50066 - Reggello - Firenze (codice fiscale 00421210485).

Variazione AIC: Modifica delle specifiche dell'eccipiente.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa all'eliminazione del parametro di procedura di prova «solventi residui: benzene ≤ 2 ppm, 1,2-Dichloroethane ≤ 5 ppm, 1,1- Dichloroethene ≤ 8 ppm, Dichloromethane ≤ 600 ppm» tra le specifiche del propellente 1,1,1,2 – tetrafluoroetano (HFA 134 *a)*,

relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC n. 023457171 - «100 mcg/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sottopressione 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01563

Rinnovo dell'autorizzazione di procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Aminomix»

Estratto determinazione V&A.PC/R/1 del 18 gennaio 2010

Specialità medicinale: AMINOMIX.

Confezioni:

037054018/M - «con glucosio 20% ed elettroliti soluzione per infusione» 6 sacche da 1000 ml;

037054020/M - «con glucosio 20% ed elettroliti soluzione per infusione» 4 sacche da 1500 ml;

037054032/M - «con glucosio 20% ed elettroliti soluzione per infusione» 4 sacche da 2000 ml;

037054044/M - «con glucosio 12% ed elettroliti soluzione per infusione» 6 sacche da 1000 ml;

037054057/M - «con glucosio 12% ed elettroliti soluzione per infusione» 4 sacche da 1500 ml;

037054069/M - «con glucosio 12% ed elettroliti soluzione per infusione» 4 sacche da 2000 ml;

037054071/M - «con glucosio 12% senza elettroliti soluzione per infusione» 6 sacche da 1000 ml;

037054083/M - «con glucosio 12% senza elettroliti soluzione per infusione» 4 sacche da 1500 ml;

037054095/M - «con glucosio 12% senza elettroliti soluzione per infusione» 4 sacche da 2000 ml.

Titolare AIC: Fresenius Kabi Italia S.r.l.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/0418/001-003/R/01

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle Etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «AMINOMIX», è rinnovata con durata illimitata dalla data del rinnovo europeo 9 luglio 2009.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01564

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mibeg»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 242 del 9 febbraio 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «MIBEG», nella forma e confezione: «74 MBq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose da 10 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

TITOLARE AIC: MALLINCKRODT MEDICAL B.V. (OLANDA) con sede legale e domicilio in WESTERDUINWEG 3 - NL-1755 LE PETTEN (OLANDA).

Confezione: «74 MBq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose da 10 ml. Ciascun flaconcino può contenere da 1 ml a 5 ml di soluzione iniettabile, corrispondenti ad un intervallo di attività da 74 MBq a 370 MBq alla data ed ora di calibrazione.

AIC n° 039096019 (in base 10) 1593QM (in base 32)

Forma Farmaceutica: Soluzione iniettabile

Validità Prodotto Integro: 20 ore dalla data e ora di calibrazione

Produttore del principio attivo:

Iobenguano (${}^{123}I$): BV Cyclotron VU de Boelelaan 1085 – 1081 HV Amsterdam – The Netherlands;

Produttore del prodotto finito: Mallinckrodt Medical B.V. – Westerduinweg 3, 1755 LE Petten – The Netherlands

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

Principio Attivo: Iobenguano (${}^{123}I$) 74 MBq alla data e ora di calibrazione;

Eccipienti: acido citrico monoidrato 12 mg; sodio citrato diidrato 18 mg; acido gentisico 0,05 mg; stagno(II) solfato 0,005 mg; rame solfato pentaidrato 0,001 mg; iobenguano solfato 0,5 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. ad 1 ml;

Indicazioni terapeutiche:

Medicinale solo per uso diagnostico.

Localizzazione mediante diagnosi scintigrafica di tumori che derivano da tessuto originato embriologicamente dalla cresta neurale. Questi sono feocromocitomi, paragangliomi, chemodectomi e ganglioneuromi.

Rilevazione, stadiazione e follow up nella terapia dei neuroblastomi.

Valutazione dell'uptake di iobenguano. La sensibilità della visualizzazione diagnostica è differente per le entità patologiche elencate. I feocromocitomi ed i neuroblastomi sono sensibili nel 90% circa dei pazienti, i carcinoidi nel 70% ed i carcinomi midollari della ghiandola tiroide (MCT) soltanto nel 35%.

Studi sulla funzionalità della midollare del surrene (iperplasia) e del miocardio (innervazione simpatica).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n° 039096019 - " 74 MBq/ml soluzione iniettabile " 1 flaconcino multidose da 10 ml. Ciascun flaconcino può contenere da 1 ml a 5 ml di soluzione iniettabile, corrispondenti ad un intervallo di attività da 74 MBq a 370 MBq alla data ed ora di calibrazione.

Classe: "C"

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n° 039096019 - " 74 MBq/ml soluzione iniettabile " 1 flaconcino da 10 ml – OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

Decorrenza di efficacia della determinazione:

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatto salvo un periodo transitorio della durata di 90 giorni, a decorrere da tale data, al fine di provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. La stessa Determinazione sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A01956

BANCA D'ITALIA

Nomina degli organi liquidatori della MFO Multi Family Office Società di intermediazione mobiliare S.p.a., in Milano.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 15 dicembre 2010, ha nominato l'avv. Renzo Ristuccia Commissario liquidatore ed i sigg. prof. avv. Stefano Ambrosini, dott.ssa Mirella Bompadre e avv. Valeria Mazzoletti componenti del Comitato di sorveglianza della MFO Multi
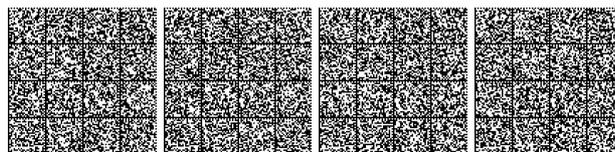
Family Office Società di Intermediazione Mobiliare S.P.A., con sede in Milano, ai sensi dell'art. 57, comma 3, del d.lgs. 58/98, posta in liquidazione coatta amministrativa, su proposta della Banca d'Italia e previo parere della CONSOB, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010.

Nella riunione dell'il gennaio 2011, tenuta dal Comitato di sorveglianza; l'avv. Valeria Mazzoletti è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

11A01566

Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza della MFO Multi Family Office Società di intermediazione mobiliare S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in Milano.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 7 gennaio 2011, ha nominato il prof. Arturo Patarnello componente del Comitato di sorveglianza, in sostituzione del prof. avv. Stefano Ambrosini che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, della MFO Multi Family Office Società di Intermediazione Mobiliare S.P.A., con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010.

11A01567

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e messa in liquidazione coatta amministrativa della MFO Multi Family Office Società di intermediazione mobiliare S.p.a., in Milano.

Il Ministero dell'Economia e delle finanze, con decreto del 14 dicembre 2010, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività della MFO Multi Family Office Società di Intermediazione Mobiliare S.p.a., con sede in Milano, e ha sottoposto la stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. 58/98.

11A01565

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica alla Parrocchia S. Maria Immacolata e Sacro Cuore di Gesù, in S. Filippo del Mela.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 gennaio 2011, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia S. Maria Immacolata e Sacro Cuore di Gesù, con sede in S. Filippo del Mela (Messina), fraz. Olivarella.

11A01780

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Estensione dell'abilitazione della Società Istituto Giordano S.p.a. di Bellaria Igea Marina ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 1067 del 2 febbraio 2011, la società Istituto Giordano S.p.a. con sede in Bellaria Igea Marina (RN), via Rossini, 2, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 "Resistenza meccanica e stabilità", all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

organismo di certificazione ed ispezione:

Prodotti prefabbricati in calcestruzzo (EN 15258:2008, EN 15037-1:2008);

Prodotti correlati a calcestruzzo e malte (EN 1504-2:2004, EN 1504-3:2005, EN 1504-5:2004, EN 1504-6:2006, EN 1504-7:2006).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

11A01925

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Voltura della concessione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica, nel comune di Gorizia.

Con decreto del 20 gennaio 2011, il Ministro dello Sviluppo Economico ha volturato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Gorizia, dalla società IRIS - Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. alla società Newco Energia S.r.l..

11A01568

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-037) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00